SCUOLA TICINESE 166

periodico della sezione pedagogica anno IXX (serie III) Dicembre 1990

SOMMARIO

Scuole dell'infanzia e scuole elementari in una nuova veste legislativa – Rapporto della Commissione per la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare: Rapporto; Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare – Comunicati, informazioni e cronaca.

Scuole dell'infanzia e scuole elementari in una nuova veste legislativa

Arch. Bruno Borsa - Arbedo, Scuola dell'infanzia, 1990.

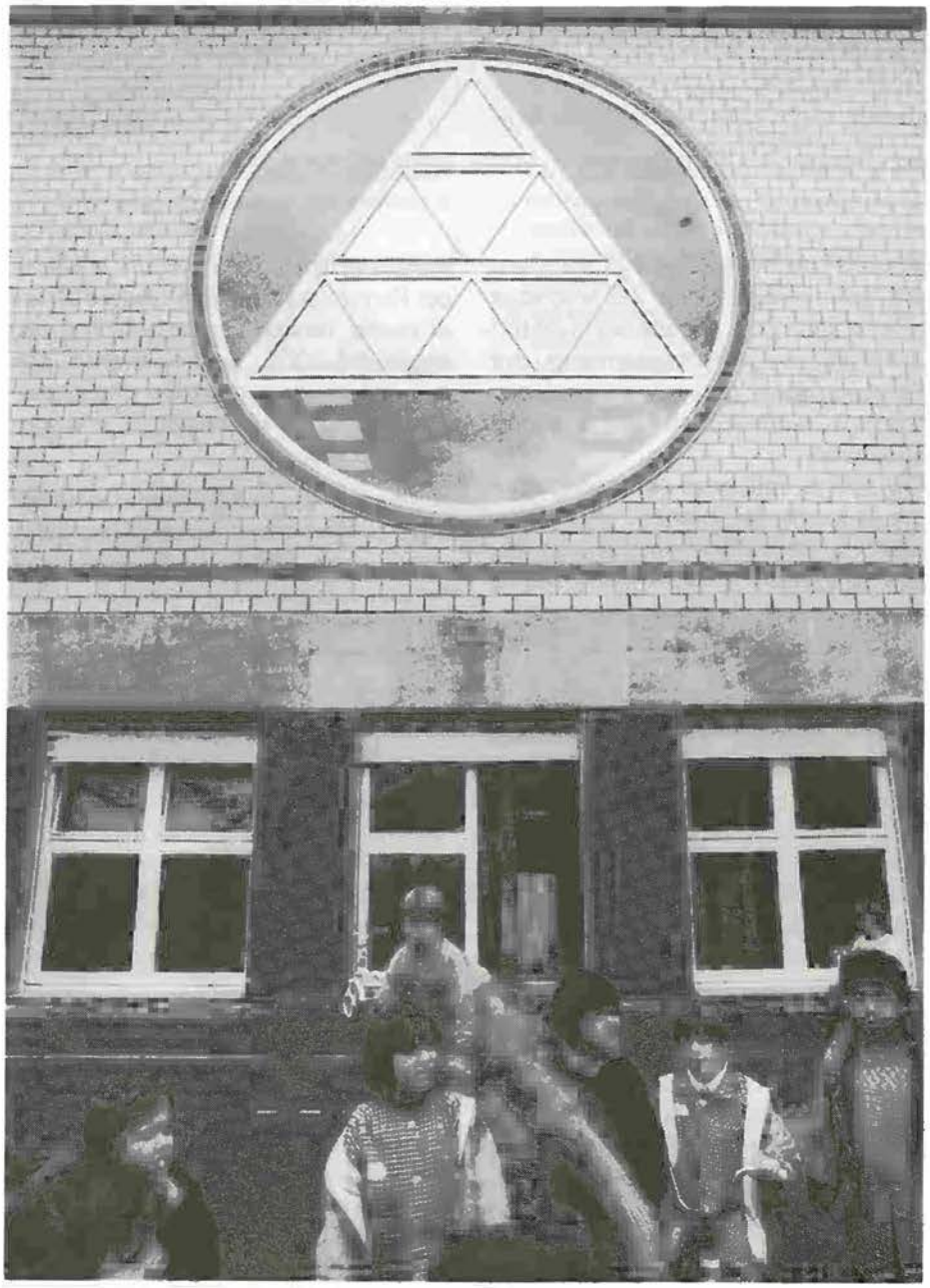

La scuola pubblica ha rinnovato a scadenze di 20-30 anni (per limitarci agli avvenimenti di questo secolo) il suo quadro legislativo, adeguandosi ai tempi e anticipando, per quanto possibile, la presumibile evoluzione dei decenni successivi.

Le trasformazioni di questi ultimi vent'anni sulle possibilità di accesso agli studi hanno tuttavia imposto un'attenzione maggiore ai settori medio, mediosuperiore e professionale, che, sotto la spinta di una crescente pressione sociale, hanno dovuto dotarsi in tempi relativamente brevi di leggi e regolamenti coerenti con le moderne esigenze.

Per la scuola dell'infanzia (così è denominata la «scuola materna» nella nuova Legge della scuola già varata dal Gran Consiglio nel febbraio 1990) e la scuola elementare, invece, da oltre 50 anni si ha una situazione di stabilità, raramente perturbata da velleitari inten-

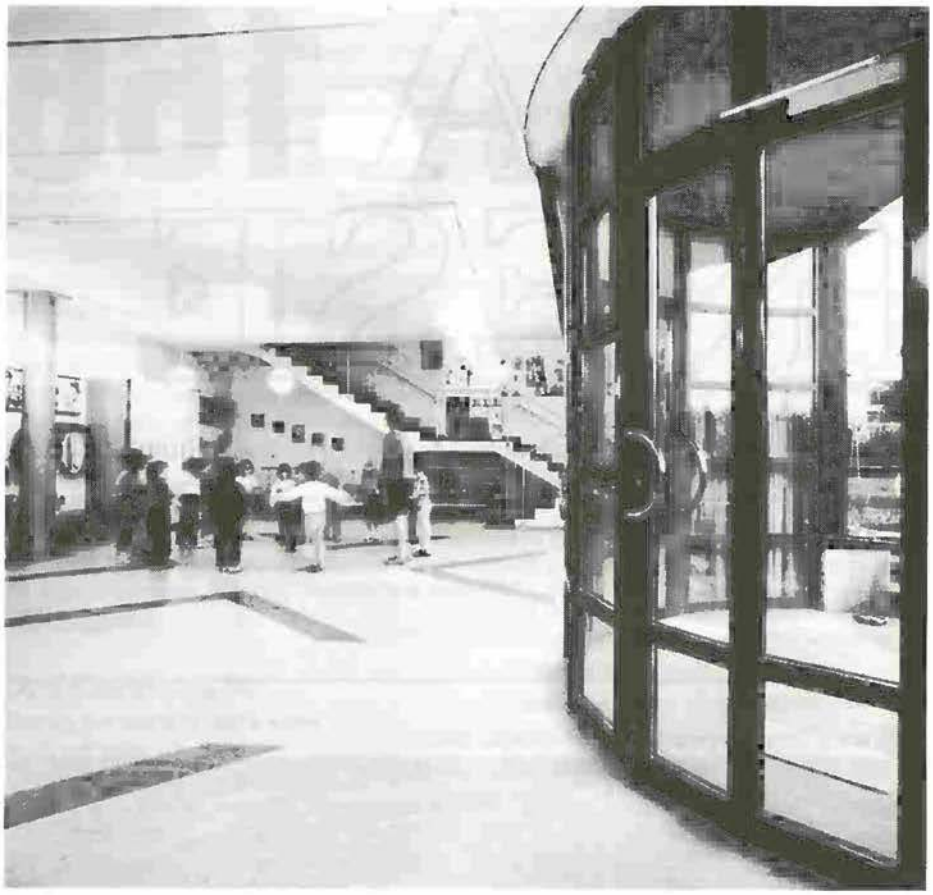

Arch. Giampiero Orsi e Gian Piero Respini - Muralto, Scuola dell'infanzia, 1988.

dimenti trasformazionisti di struttura; due settori scolastici in cui le innovazioni si sono concentrate più sulle modalità interne di funzionamento, sull'impostazione pedagogica, sui programmi, piuttosto che sugli aspetti strutturali.

Tre anni di frequenza non obbligatoria per la scuola dell'infanzia, cinque anni suddivisi in due cicli per la scuola elementare sono l'involucro istituzionale entro cui, da oltre mezzo secolo, si svolgono i processi educativi dell'educazione di base.

La terminologia segna, almeno in un caso, il percorso compiuto : dal concetto di «asilo», di stampo oweniano, a quello di «giardino d'infanzia» (Froebel), all'idea di «casa dei bambini» (Montessori), al principio di «scuola materna» (Agazzi) e infine alla più moderna denominazione di «scuola dell'infanzia».

Al di là di ogni considerazione di ordine formale o lessicale, la terminologia indica inequivocabilmente l'affermarsi dell'idea fondamentale di «scuola», cioè di istituzione finalizzata all'apprendimento e allo sviluppo della persona, anzichè unicamente alla sua cura.

Per la scuola elementare (scuola dei primi elementi), spesso chiamata «primaria» in analogia a diciture d'Oltralpe, l'organizzazione in 5 classi e 2 cicli di studio rimane confermata fino alle soglie del 2000. Segno, questo, che non son tanto le strutture che contano, quanto gli «ingredienti» e la loro utilizzazione.

A distanza di oltre 30 anni dall'ultima riforma legislativa concernente i due ordini di scuola (Legge del 1958), un ripensamento è stato necessario, non fosse che per stabilire quell'indispensabile rapporto di coerenza che deve legare le leggi settoriali alla recente Legge della scuola, più spesso evocata come legge-quadro.

Ma anche prescindendo da questa ragione istituzionale, i tempi erano ormai maturi per procedere alla preparazione di una nuova legge che potesse legittimare innovazioni già consolidate nella pratica e preparare il terreno per accoglierne altre.

Impostazione della nuova legge

La Commissione del Consiglio di Stato incaricata di elaborare il progetto di legge ha concluso i propri lavori nel mese di settembre 1990 approvando all'unanimità il nuovo testo di legge e il rapporto commissionale.

La Commissione, composta di rappresentanti del Dipartimento della pubblica educazione, degli organi scolastici, delle Autorità comunali, delle Associazioni magistrali e delle Associazioni dei genitori, dopo 13 sedute plenarie e una ventina di sedute di gruppo ha portato a termine il mandato assegnatole dal Consiglio di Stato nel dicembre 1988.

La nuova legge si compone di 90 articoli, una quarantina in meno di quelli che la Legge del '58 dedicava ai due ordini di scuola considerati. Essa si caratterizza per una voluta semplicità di linguaggio, un'articolazione chiara e un' essenzialità nelle scelte che la rendono flessibile e adattabile alle trasformazioni che si verificheranno nei prossimi anni.

Sarà compito del Regolamento di applicazione dar forma definitiva ai principi espressi, fissando criteri e parametri più particolareggiati.

Il progetto riafferma alcuni capisaldi del nostro ordinamento : gratuità dell'insegnamento, collaborazione tra Cantone e comuni, obbligo di frequenza a partire dai 6 anni. Sarà ancora l'Autorità comunale a garantire alla scuola le strutture, i mezzi e i materiali necessari, a vigilare sulla frequenza scolastica, ad assumere gli insegnanti e a istituire quei servizi che consentono di ampliare l'offerta educativa a seconda delle peculiarità locali (doposcuola, scuola fuori sede, scuola dell'infanzia a orario prolungato, ecc.).

Rimane netta, come in passato, la distinzione di competenze tra il Cantone e i comuni in merito all'insegnamento.

In questo quadro di riconfermata decentralizzazione dell'istituzione scolastica nei comuni, il progetto di legge fornisce le risposte legislative necessarie per far fronte a una realtà in costante evoluzione, nella quale confluiscono le contraddizioni di una società influenzata da eventi che superano i nostri confini territoriali.

Alcune caratteristiche

La principale novità del progetto è imposta dalla recente Legge della scuola e riguarda la creazione dell'istituto scolastico.

La Legge della scuola lo definisce «l'unità in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti», il luogo cioè in cui si realizzano le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del settore. Nell'istituto, le componenti della scuola (al-

(Continua sull'ultima pagina)

Rapporto della Commissione per la

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Sommario

Parte prima: Rapporto della Commissione ad hoc

1. *Composizione della Commissione e modalità di lavoro*
2. *Elementi legislativi di riferimento*
3. *Una Legge unica per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare*
4. *Cantone e comuni*
5. *Maggior attenzione agli allievi provenienti da culture diverse*
6. *L'organizzazione della scuola dell'infanzia*
7. *L'organizzazione della scuola elementare*
8. *I servizi scolastici*
9. *Rapporto Legge della scuola - legge settoriale*
10. *Temi maggiormente dibattuti*
11. *Precisazioni sui singoli articoli*
12. *Ripercussioni sulle altre leggi*

Parte seconda: Bozza del progetto di legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Parte prima: Rapporto

1. Composizione della Commissione e modalità di lavoro

La Commissione incaricata di elaborare il progetto di Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, istituita dal Consiglio di Stato con RG 9418 del 20.12.1988, era così composta:

a) per il Dipartimento della pubblica educazione:
prof. *Diego Erba*, direttore della Sezione pedagogica, presidente;
dott. *Maria Luisa Delcò*, direttore dell'Ufficio dell'educazione prescolastica;
prof. *Mario Delucchi*, direttore dell'Ufficio dell'insegnamento primario;
prof. *Francesco Vanetta*, direttore dell'Ufficio studi e ricerche;
avv. *Alberto Zoppi*, giurista del DPE;

b) per gli organi scolastici
isp. *Marilena Moalli*, in rappresentanza del Collegio degli ispettori di scuola dell'infanzia;
isp. *Alessandro Capoferri*, in rappresentanza del Collegio degli ispettori di scuola elementare;
isp. *Gabriele Scascighini*, in rappresentanza del Collegio degli ispettori di scuola speciale;
prof. *Aurelio Crivelli*, in rappresentanza del Collegio dei capigruppo di sostegno pedagogico delle scuole dell'infanzia ed elementari;
dir. *Fabrizio Quadranti*, in rappresentanza della Conferenza dei direttori di scuola elementare;
prof. *Luigi Bernardinello*, in rappresentanza della Conferenza dei direttori di scuola media;
prof. *Ivo Monighetti*, in rappresentanza della Scuola magistrale;

c) per le Autorità comunali:
on. *Gianfranco Perazzi* e on. *Giuseppe Castelli*, in rappresentanza dell'Associazione comuni urbani;
on. *Pino Bignasca* e on. *Armando Cereda*, in rappresentanza dell'Associazione comuni rurali;

d) per le Associazioni magistrali:
Ma. *Loredana Schiegel*, in rappresentanza dell'Associazione cantonale docenti socialisti;
dir. *Giancarlo Bernasconi*, in rappresentanza della Federazione docenti ticinesi;
Mo. *Mauro Ponti*, in rappresentanza della Società dei maestri liberali radicali «La Scuola»;

e) per le Associazioni dei genitori:
sig.a *Anna Neuenschwander*, Gruppo genitori di Cadro;
prof. *Stelio Righenzi*, Gruppo genitori di Locarno.

Il prof. *Elvezio Sartore*, ispettore scolastico SE, è stato designato segretario della Commissione.
L'Associazione cantonale maestre di scuola dell'infanzia e il Coordinamento docenti di scuola elementare hanno deciso di rinunciare a designare i propri rappresentanti nella Commissione.

La Commissione ha operato a due livelli:
- sedute plenarie (complessivamente 13 sedute)
- sedute del Gruppo di redazione, composto dal direttore dell'Ufficio dell'educazione prescolastica, dal direttore dell'Ufficio dell'insegnamento primario, dal direttore delle scuole elementari, dagli ispettori di scuola dell'infanzia e di scuola elementare, dal segretario della Commissione (per complessive 19 sedute)

I lavori commissionali hanno preso avvio il 1° febbraio 1989 e si sono conclusi il 14 settembre 1990 con l'approvazione del Rapporto commissionale e del progetto di legge.

Arch. Livio Vacchini - Montagnola, Scuola elementare, 1980/1984.

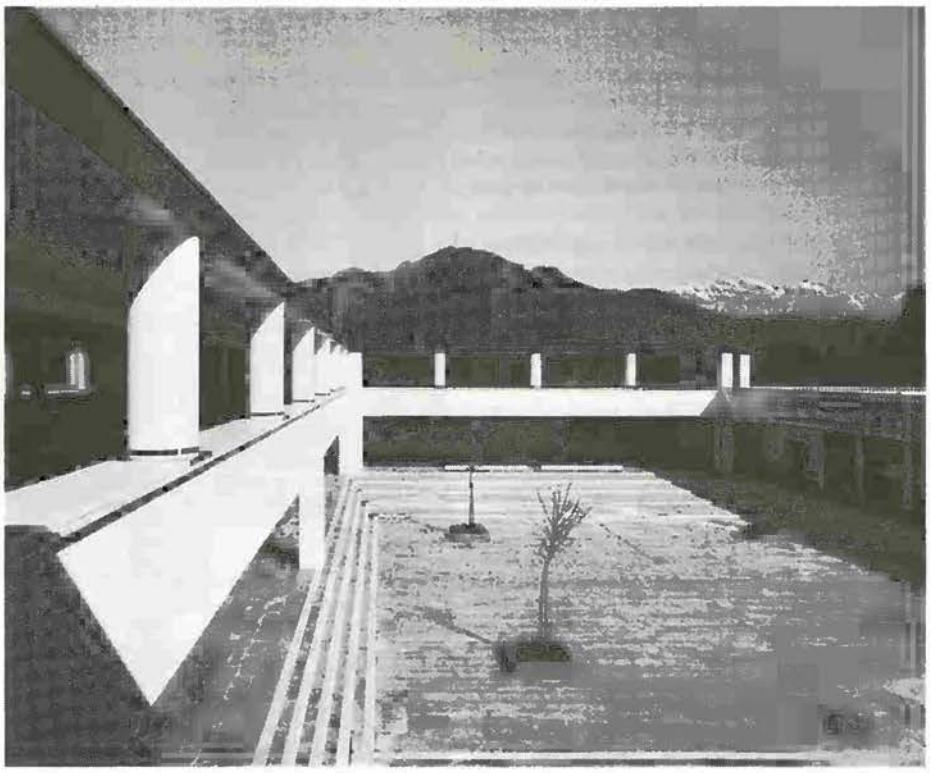

Nel corso dei lavori i membri hanno assicurato un adeguato collegamento con gli organi e le associazioni coinvolte.

2. Elementi legislativi di riferimento

Il progetto di legge per le scuole dell'infanzia e le scuole elementari, elaborato dall'apposita commissione del Consiglio di Stato, è destinato a disciplinare i due settori scolastici indicati in sostituzione delle norme ancora contenute nella Legge della scuola del 29 maggio 1958.
Quest'ultima legge, pur nella vastità del suo campo d'applicazione, si presentava come corpo omogeneo ed esaustivo soltanto in materia di ordinamento e di organizzazione scolastica. In materia di rapporto d'impiego essa si limitava invece a statuire, e nemmeno totalmente, sui docenti di nomina comunale, rinviando per il resto alla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987.
Le numerose e frequenti riforme scolastiche intervenute a partire dagli anni '70 hanno determinato una diversa impostazione dell'intera legislazione scolastica che, oggi, così si presenta:

A) Leggi generali

1. *Legge della scuola, del 1.2.1990:*
   legge che interessa tutti gli ordini e gradi di scuola
2. *Legge concernente l'aggiornamento dei docenti, del 19 giugno 1990:*
   legge che interessa tutti i docenti
3. *Legge sull'ordinamento degli impiegati e i docenti, del 24 novembre 1987:*
   legge che interessa tutti i docenti
4. *Legge stipendi, del 5 novembre 1954:*
   legge che interessa tutti i docenti
5. Legge cassa pensioni, del 14 settembre 1976:
   legge che interessa tutti i docenti

B) Leggi settoriali

1. *Legge sulla scuola media, del 24.10.1974:*
   legge che interessa la scuola media
2. *Legge sulle scuole medie superiori e sulla STS, del 26.5.1982:*
   legge che interessa le scuole medie superiori

A queste due leggi settoriali si aggiungono:
- quella sulle *scuole professionali*, il cui progetto è già stato elaborato a livello dipartimentale e la cui approvazione da parte del Consiglio di Stato è prevista per il 1990 nelle linee direttive
- quella *sulle scuole dell'infanzia e sulle scuole elementari*, oggetto del presente rapporto, la cui approvazione da parte del Consiglio di Stato è prevista per il 1991

Per completezza si segnalano pure quelle leggi che, pur non avendo un'incidenza diretta sul settore prescolastico e primario - ad esclusione ovviamente delle norme ancora in vigore nella Legge della scuola del 1958, completano il corpo della legislazione scolastica ticinese (Legge cantonale sulla formazione professionale; Legge che promuove la ginnastica e lo sport; Legge sull'orientamento scolastico e professionale).
Da ultimo si segnala come il testo di legge che si occuperà del settore prescolastico e primario è preannunciato dalla legge della scuola, del 1.2.1990, all'art. 5 (leggi speciali).

3. Una legge unica per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare

Aver pensato ad un unico disegno di legge che disciplini la scuola dell'infanzia e la scuola elementare non è stato casuale; non solo ragioni organizzative o pratiche hanno portato a questa scelta, ma anche gli orientamenti dei due settori e l'evoluzione del prescolastico in quest'ultimo decennio hanno creato le premesse per l'elaborazione di un testo unico per due scuole a gestione comunale, con indirizzi pedagogici simili.
Pur nella specificità e nell'autonomia dei due settori, la coerenza e continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono perseguite, con particolare riferimento al primo ciclo (art. 37).
Nei primi due articoli del disegno di legge troviamo definizione e finalità uniche (ovviamente si tien conto dell'età degli allievi) per le due «*istituzioni educative istituite e dirette dal Cantone con la collaborazione dei comuni e dei consorzi*».
Se pensiamo agli anni 50/60 l'articolo 1 non sarebbe stato proponibile visto che le «case dei bambini» di allora erano promosse in gran parte da istituzioni private e le sezioni non erano diffuse in tutto il Cantone (obiettivo raggiunto nel 1978).
La realtà attuale ci pone di fronte a due ordini di scuola con strutture organizzative e modalità legate all'ordinamento uguali, con identiche norme per l'assunzione dei docenti, con servizi educativi che considerano un unicum i due settori (ci riferiamo in particolare al servizio di sostegno pedagogico (art. 51) che è stato tale fin dalla sua istituzione nel 1978) e con formazione identica per i docenti dei due settori (vedi Legge sulle scuole medie superiori del 1982 e Regolamento della formazione magistrale del 1985).
Tale realtà viene codificata al Titolo 1, capitoli 3 e 4, dell'attuale progetto di legge.
Quindi identiche competenze degli organi comunali (Titolo 5), anche per quel che concerne il promovimento, il coordinamento e la vigilanza, nelle specifiche competenze di organismi cantonali e comunali (Titolo 6).
Queste premesse hanno portato alla formulazione dell'art. 62 che parla della creazione di istituti scolastici (sulla base del titolo II della Legge della scuola) comuni ai due settori.
«*L'istituto scolastico di un comune può essere costituito o da scuole elementari, o da scuole dell'infanzia, o da entrambe*».
A livello più strettamente pedagogico-didattico molta attenzione è stata rivolta agli anni-cerniera (o anni-ponte) dei due ordini di scuola, cioè all'ultimo anno di scuola dell'infanzia e al primo di scuola elementare.
Le disposizioni impartite a tale proposito hanno come scopo di favorire il passaggio da una scuola all'altra nell'ottica di una continuità educativa non solo organizzativa, ma soprattutto metodologica, nel rispetto del bambino e delle sue fasi di sviluppo.
Proposta qualificante e basilare per gli sforzi futuri quella contenuta nell'art.8, legata appunto al problema della continuità educativa.
«*La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia; il passaggio dall'una all'altra scuola deve avvenire nel rispetto delle differenze individuali degli allievi, dei principi di gradualità e di continuità*».
Sempre in questo ordine di idee, aspetto da non trascurare è quello riguardante la pro-

Arch. Peter Disch e Fausto Marcoli - Novaggio, Scuola comunale, 1988/1990.

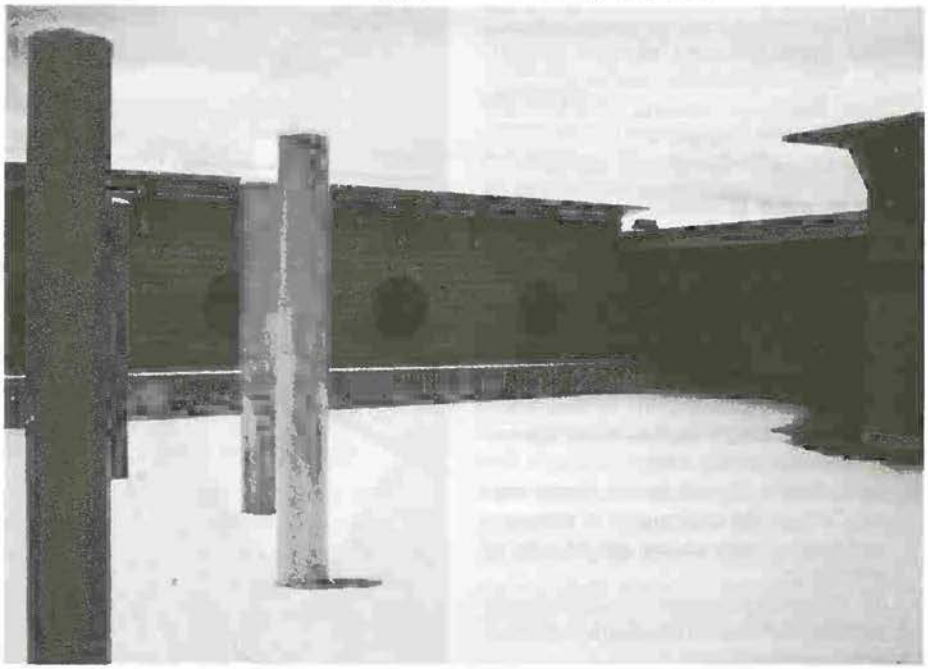

blematica dei bambini per i quali si rinvia di un anno la scolarizzazione obbligatoria (attualmente il 10%).
Diverse sono le motivazioni per il rinvio e -in rapporto ad esse- vengono messe in atto opportune strategie nel prescolastico, nel settore primario e all'interno del servizio di sostegno pedagogico.

4. Cantoni e comuni

a) Riconfermata la responsabilità dei comuni nella gestione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare

Diversamente dai modelli esistenti in Paesi limitrofi, la nostra legislazione ha sempre attribuito grande responsabilità ai comuni nella gestione della scuola primaria. Ne fanno stato numerosi passaggi negli atti legislativi ed esecutivi dall'inizio della sovranità cantonale a tutt'oggi, aventi per oggetto le competenze sulla scuola di base.
Con decisione del 4 giugno 1804, ad esempio, il Gran Consiglio ticinese, su proposta del Piccolo Consiglio presieduto da Vincenzo d'Alberti, decretava che:

1. *In ogni Comune vi sarà una Scuola, ove s'insegnerà almeno leggere e scrivere, ed i principi d'aritmetica.*
2. *Tutti i padri di famiglia, Tutori e Curatori, sono obbligati mandare i loro figli, e minorenni alla scuola.*
3. *La scuola sarà affidata a Parroci, Cappellani ed altre persone capaci e probe indistintamente.*
4. *Le Municipalità, per l'adempimento della presente legge, sono autorizzate a costringere con multe pecuniarie le persone contemplate nell'art. secondo. Tali multe non potranno però oltrepassare la somma di franchi dieci all'anno, e saranno versate sulla cassa dei poveri del luogo, ove esiste la Scuola.*

Questa impostazione di base, caratterizzata da una distinzione dei ruoli fra lo Stato (che emana le direttive generali ed esercita la vigilanza) e i comuni (che curano l'aspetto esecutivo) sarà destinata a perdurare fino ai giorni nostri, nonostante le numerose vicissitudini legislative che si sono susseguite nei due secoli che ormai ci separano dalla nascita del nostro Cantone.
Così, ad esempio, nel 1829, sotto il Landamano Quadri, il Gran Consiglio stabiliva che «*Tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione sono posti sotto la sorveglianza immediata del Governo*», principio ribadito due anni dopo nella Legge del 10 giugno 1831 dove «*Considerando il sommo vantaggio che ne può derivare al Popolo dall'istituire un'Autorità specialmente ordinata a vegliare e a dirigere i pubblici stabilimenti dedicati alla sua istruzione e dal determinare i principi che devono servir di guida in ogni disposizione che miri alla loro prosperità, e per conseguenza a quella della Repubblica*» veniva istituita «*una Commissione della Pubblica istruzione, incaricata di vegliare nel Cantone le scuole pubbliche così minori come maggiori*».

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE, BELLINZONA

Lettera inviata
alle persone e agli enti interessati
alla consultazione

Consultazione generale sul progetto di nuova *Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare* elaborato dalla Commissione di studio

Egregi Signori,

la Commissione incaricata dal Consiglio di Stato di elaborare il progetto di nuova Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare ha ultimato in data 14 settembre 1990 i propri lavori presentando al Dipartimento della pubblica educazione un rapporto conclusivo sottoscritto da tutti i suoi membri e pubblicato sul n.ro 166 della rivista Scuola ticinese.

Il progetto rappresenta la prima legge speciale direttamente discendente dalla nuova Legge della scuola approvata dal Gran Consiglio lo scorso mese di febbraio.
Il relativo Regolamento di applicazione, la cui preparazione è prevista in seguito, preciserà ulteriormente la materia.

Il Dipartimento della pubblica educazione, così autorizzato dal Consiglio di Stato, promuove ora una consultazione generale delle istanze interessate (docenti, organi scolastici, associazioni di genitori, autorità comunali, partiti politici, associazioni magistrali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, ecc.) in merito al progetto commissionale e invita coloro che intendono partecipare alla consultazione a inviare le proprie osservazioni ***entro il 31 maggio 1991 all'Ufficio studi e ricerche del DPE, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona.***

Nella stesura dei vari contributi si suggerisce, nella misura del possibile, di attenersi ai temi qui di seguito menzionati. Ciò non vuole costituire una limitazione nelle prese di posizione dei consultati, bensì un'indicazione atta a facilitare le operazioni di spoglio e di analisi.

1. *È condivisa l'impostazione generale del progetto di nuova Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare?*
2. *Quali osservazioni di carattere generale sui singoli titoli e/o quali proposte concrete di emendamento o di stralcio dei diversi articoli si intendono formulare?*

2.1. *Norme generali (Titolo I)*
2.2. *La scuola dell'infanzia (Titolo II)*
2.3. *La scuola elementare (Titolo III)*
2.4. *Servizi scolastici (Titolo IV)*
2.5. *Competenze dei comuni e dei consorzi (Titolo V)*
2.6. *Promovimento, coordinamento, vigilanza (Titolo VI)*

I risultati della consultazione saranno raccolti e ordinati dall'Ufficio studi e ricerche; essi consentiranno di disporre di indicazioni utili per orientare le scelte del Dipartimento della pubblica educazione e, successivamente, del Consiglio di Stato in merito alle proposte della Commissione.

Il progetto sarà pertanto rielaborato dal Dipartimento sulla base dei risultati della consultazione e di verifiche di ordine giuridico, istituzionale e finanziario.

L'incidenza finanziaria complessiva del progetto è stimata in fr. 8.32 mio, di cui 4.58 mio a carico del Cantone e 3.74 a carico dei comuni. Rispetto alla situazione attuale il maggior onere a carico del Cantone sarebbe di fr. 4.13 mio, mentre i comuni godrebbero di uno sgravio globale di fr. 0.83 mio derivante dalla generalizzazione del sussidio cantonale sugli stipendi dei docenti speciali (cfr. Tabella di valutazione finanziaria).

Il Consiglio di Stato, tenuto conto anche delle recenti indicazioni espresse dal Gran Consiglio, si riserva quindi di riesaminare e di ridefinire i parametri che regolano il sussidiamento delle spese sopportate dai comuni in materia scolastica (art. 34 Legge stipendi), di decidere una diversa distribuzione di oneri attualmente a carico del Cantone o di rivedere alcune proposte commissionali in base alle ripercussioni di ordine finanziario.

Per i docenti delle scuole materne ed elementari sono previste apposite riunioni informative durante le quali saranno illustrate le caratteristiche della nuova legge. Le modalità organizzative saranno precisate ulteriormente dai rispettivi uffici dell'insegnamento.

Vi ringraziamo già sin d'ora per la cortese collaborazione e vi preghiamo di gradire, egregi signori, i migliori saluti.

Giuseppe Buffi
Consigliere di Stato direttore

Armando Giaccardi
Segretario di concetto

Bellinzona, gennaio 1991

Parallelamente si faceva strada una diversificazione dei ruoli. Nel *Regolamento generale delle scuole* in applicazione alla *Legge del 28 maggio 1832* si leggeva che «*La nomina dei maestri per le scuole minori compete di regola alle singole Municipalità: quella per le scuole maggiori e di disegno appartiene alla Commissione d'istruzione pubblica,...*».

Il principio della responsabilità dei comuni nella gestione della scuola resistette anche in periodi non certo facili, in cui gli inviti del Governo in materia scolastica non sempre trovarono la generale adesione.

Così il Franscini, nel 1840, scriveva in una circolare «*Che in certi Comuni la Municipalità non si cura di vegliare per buon andamento della scuola, (...) o di provveder i convenienti locali e gli utensili scolastici più necessari, (...) insomma, gli inconvenienti ed abusi sono molti e gravi*».

Nonostante le traversie che caratterizzarono le relazioni tra Stato e comuni nel delicato compito di mantenere un giusto equilibrio nelle competenze sulla scuola di base, il principio della collaborazione tra i due Enti politici venne sistematicamente ribadito fino ai giorni nostri, tanto è vero che la formulazione dell'art.1 della «*Legge sull'insegnamento elementare*» del 28 settembre 1914 è pressochè identica a quella che si ritrova nella Legge della scuola del 1958: «*L'insegnamento elementare costituisce il primo grado dell'istruzione pubblica. Esso è ordinato e diretto dallo Stato e dai Comuni in conformità della presente legge*».

La Legge della scuola del 1958 non farà che completare i termini di questa collaborazione con il compito di vigilanza (*Art. 1 La scuola pubblica è ordinata, vigilata e diretta dallo Stato e dai comuni...*).

Fatte queste premesse di ordine storico ci si può chiedere : esiste una sostanziale differenza nel progetto di nuova legge rispetto agli orientamenti del passato? A distanza di 35 anni dall'ultima legge sulle scuole materne ed elementari sussistono elementi tali da indurre a un indirizzo politico sostanzialmente diverso nei rapporti Stato-comune?

La risposta è fin troppo evidente, se appena si considera lo sviluppo di questo ultimo trentennio e la conseguente, inevitabile necessità di coordinare (e a volte di uniformare) l'attività degli Enti locali in molti campi dell'amministrazione.

Coordinamento (dello Stato) e autonomia (dei comuni) sono dunque i due termini entro cui va continuamente precisata la collaborazione fra Stato e comuni, fermo restando il principio generale espresso all'art. 1 del Progetto: «*La scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono istituzioni educative istituite e dirette dal Cantone con la collaborazione dei comuni e dei Consorzi*» *(in seguito comuni)*.

Nello spirito di questa nuova legge, la scuola di base conserva quindi il suo carattere locale, fortemente radicato alle tradizioni culturali delle regioni o delle località in cui si colloca. Oltre a quanto detto più sopra, lo Stato interviene nella soluzione di problemi generali che superano le possibilità operative dei comuni, come ad esempio l'inserimento nella scuola di allievi provenienti da culture diverse (figli di emigrati, richiedenti l'asilo, profughi, ecc.) o di allievi disabili. (art. 4, 5, 50, 82).

L'esercizio dell'autonomia comunale in materia scolastica deve tuttavia essere subordinato al principio dell'equità di trattamento negli ambiti fondamentali dell'educazione e dell'istruzione, indipendentemente dalla diversa condizione o volontà degli Enti locali. Così l'insegnamento e la vigilanza ad esso relativa rimangono di esclusiva competenza del Cantone, (art. 84, cpv.2), garanzia questa che consente, tra l'altro, di ribadire l'obbligo di frequenza della scuola elementare (art. 40) indipendentemente dal luogo di domicilio. Analogo discorso vale per l'ordinamento scolastico (art. da 12 a 16), per i requisiti del personale insegnante (art. 11), per il calendario scolastico (art.17) e per determinati servizi (Sostegno pedagogico, art. 51, medicina scolastica, art. da 54 a 56).

Il comune può comunque caratterizzare il proprio impegno nei confronti della scuola in vari ambiti complementari all'insegnamento o attinenti alla dotazione di strutture intese a migliorare il funzionamento della scuola.

Restano infatti di sua esclusiva competenza l'istituzione di scuole per l'infanzia a orario prolungato (art. 53), il doposcuola (art. 52), la scuola montana o scuola fuori sede (art. 49), i trasporti e le refezioni scolastiche (art. 57 e 58), eventuali forme organizzative per la sicurezza stradale (art. 60), l'assunzione di un docente di appoggio nelle sezioni di 5 classi (art. 72), del doppio docente (art. 16), la scelta del tipo di istituto e di direzione (articoli 62, 85, 86).

In questo ordine di idee il progetto di legge tende ad aumentare le possibilità per il comune di esplicitare la propria autonomia e quindi di profilarsi rispetto ad altri.

b) Ridefinizione delle competenze Stato-Comuni

Oltre a quanto detto nel capitolo precedente, è lecito chiedersi come siano state ridefinite le competenze dei comuni e quali cambiamenti siano stati introdotti rispetto alla situazione attuale.

Quale riferimento generale per i propri lavori, la Commissione ha tenuto presenti le raccomandazioni contenute nel documento 5

Valutazione finanziaria di alcune proposte contenute nel progetto commissionale

Il maggior onere finanziario (stipendi dei docenti) derivante da alcune scelte contenute nel progetto di legge è, in base ad una valutazione dipartimentale, il seguente:

a) art. 45: generalizzazione dei docenti speciali di educazione fisica e di educazione musicale nelle scuole elementari e relativo sussidiamento: 6,07 mio. La generalizzazione dell'insegnante di attività tessili è già realizzata;
b) art. 72: facoltà per i comuni di introdurre il docente di appoggio: 0,93 mio;
c) art. 26 e 39: aumento del numero delle sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare in seguito alla modifica dei parametri per la composizione delle sezioni che saranno precisati nel successivo Regolamento di applicazione: 1 mio;
d) art. 50: estensione dei corsi di lingua per allievi non italofoni: 0,33 mio;
e) art. 53: facoltà per i comuni di organizzare scuole dell'infanzia a orario prolungato il mercoledì pomeriggio: non è possibile esprimere una valutazione attendibile;
f) art. 58: facoltà per i comuni di attribuire la sorveglianza della refezione nelle scuole elementari a personale non docente e, nella scuola dell'infanzia, di affiancare alla docente una persona supplementare: non è possibile esprimere una valutazione attendibile.

I costi globali delle operazioni di cui alle lettere da a) a d) sono così valutati (in mio di fr.):

	Costi attuali	Costi futuri	Differenza
A carico del Cantone	0.45	4.58	+ 4.13
A carico dei Comuni	4.57	3.74	- 0.83
Totali	5.02	8.32	+ 3.30

Rispetto alla situazione attuale la maggior spesa salariale a carico del Cantone sarebbe dunque di fr. 4.13 mio, mentre l'onere a carico dei comuni diminuirebbe globalmente di fr. 0.83 mio.

La diminuzione degli oneri comunali è dovuta al fatto che la generalizzazione dei docenti speciali comporterà il sussidiamento cantonale di tutti gli stipendi, mentre oggi gli stipendi dei docenti speciali sono, di regola, interamente a carico dei comuni.

Dall'importo futuro complessivo di fr. 8.32 mio sono escluse le spese per oneri sociali e quelle derivanti da agevolazioni introdotte dai comuni per l'organizzazione delle scuole dell'infanzia a orario prolungato (lett. e.) o per la sorveglianza della refezione (lett. f.).

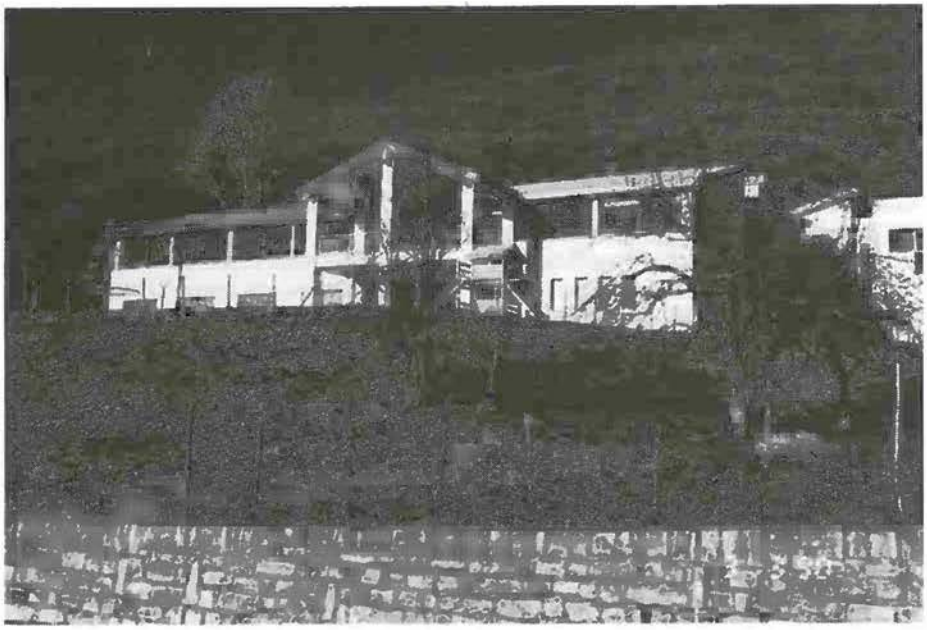

Arch. Flavio Vella - Pura, Centro scolastico, 1988/1989.

novembre 1985 dello speciale Gruppo di lavoro del Consiglio di Stato presieduto dall'On. Flavio Riva in merito alla ripartizione degli oneri tra Cantone e comuni.
Innanzitutto al comune spetta, come finora, il compito di mettere a disposizione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento e i materiali didattici necessari per l'insegnamento (art. 63) . Inoltre di provvedere all'assunzione del personale insegnante e non insegnante che opera nella scuola. La procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono trasferiti a Regolamento (art. 21 cpv.5) allo scopo di non appesantire il testo di legge con norme dettagliate.
Al comune è pure stata attribuita la competenza di designare i supplenti indipendentemente dalla presumibile durata del loro impiego. La Legge della scuola del 1958 distingueva invece tra supplenze di durata inferiore a 15 giorni (competenza dell'ispettore, previa consultazione del Municipio) e quelle di durata superiore (competenza del Municipio, udito l'ispettore).
Un accenno particolare merita la possibilità di nominare i docenti speciali e il personale di direzione a tempo parziale (metà tempo, 3/4 di tempo), mentre per i docenti titolari tale possibilità è limitata, per ragioni di funzionalità, a metà tempo (art. 22).
L'assunzione dei docenti speciali di educazione fisica, musicale e di attività tessili è obbligatoria (art. 45) per tutti i comuni. La Commissione ha tenuto conto dell'iniziativa parlamentare presentata il 20 giugno 1988 dall'On. Donadini e confirmatari concernente il sussidiamento degli stipendi dei docenti di educazione fisica e musicale recentemente approvata dal Gran Consiglio. Resta evidentemente riconfermato il sussidio cantonale sulle categorie di docenti per le quali esso veniva già in precedenza riconosciuto (titolari, contitolari a metà tempo, docenti di attività tessili).
In ossequio all'art. 24 cap. 6 della nuova Legge della scuola del 1990, i comuni saranno tenuti a un nuovo compito : quello di istituire il proprio istituto scolastico. Esso potrà comprendere, a seconda dei casi, unicamente scuole elementari, unicamente scuole per l'infanzia, oppure (e sarà il caso più frequente) entrambi i tipi di scuola (art. 62 cap.2).
La direzione dell'istituto potrà essere affidata, sempre a giudizio del comune, a un direttore (i cui compiti sono descritti nell'art. 85) al quale può essere affiancato, a seconda dell'importanza dell'istituto, un vicedirettore ed ev.te altri membri del Consiglio di direzione.
Il regolamento interno dell'istituto dev'essere approvato dal Municipio.
Le disposizioni sulla frequenza ricalcano, in gran parte, quelle contenute nella Legge della scuola del 1958; rispetto alle quali esse risultano tuttavia alleggerite di un notevole numero di dettagli che dovranno essere inseriti nel Regolamento di applicazione.
Le ricordiamo sinteticamente. I comuni sono tenuti a:
- garantire a tutti i bambini in età di scuola elementare e di scuola dell'infanzia la possibilità di frequentare la scuola, fatte salve le disposizioni dell'art. 31 della legge concernente la priorità di frequenza della scuola dell' l'infanzia a seconda dell'età;
- accettare nelle proprie scuole allievi domiciliati in altri comuni, con il consenso dell'ispettore e del comune di provenienza (art. 69); (nella legge 1958 il consenso del comune di provenienza non veniva richiesto);
- accogliere nelle proprie scuole i bambini che risiedono stabilmente nel comune, anche se la famiglia è domiciliata in un comune diverso, oppure allievi di un comune vicino sprovvisto di scuola (art. 70).

Circa l'ordinamento scolastico, il Cantone conserva il diritto di definire il numero delle sezioni sia di scuola dell'infanzia, sia di scuola elementare attribuite al comune (art. 12 e 13). Il progetto di legge contempla tuttavia una nuova possibilità di intervento per i comuni periferici dotati di sezioni di 3 o più classi : quella di affiancare al docente titolare un docente di appoggio, per un onere di lavoro indicativamente pari a 1/3 dell'orario d'insegnamento.
Questa misura intende offrire ai comuni periferici la possibilità di alleggerire l'attività del docente titolare, al quale viene così consentito, per una parte dell'orario settimanale, di svolgere l'attività con un numero ridotto di allievi.
Per evitare l'intervento di troppe persone nella stessa classe, il docente di appoggio potrà svolgere anche le lezioni normalmente attribuite ai docenti speciali, purchè gli siano riconosciute le necessarie attitudini.
Spetta comunque al Municipio valutare l'opportunità di questa decisione, sulla base delle caratteristiche della sede (numero di allievi, infrastrutture disponibili, ecc.)

5. Maggior attenzione agli allievi provenienti da culture diverse

In un mondo sempre più piccolo, nel quale le migrazioni diventano regola e non eccezione, agenzie educative al passo coi tempi come le scuole dell'infanzia ed elementari ipotizzate nella presente legge non possono non dedicare la necessaria attenzione agli allievi provenienti da culture diverse.
In particolare viene codificata la possibilità, data al comune ma sussidiata dal Cantone, d'istituire corsi di lingua italiana per allievi con difficoltà comunicazionali per motivi linguistici. Quando poi le contingenze particolari, come ad esempio il consistente numero di allievi, consigliano un apparato organizzativo diverso viene allora prevista la possibilità d'istituire, a tempo limitato, apposite sezioni di scuola elementare finalizzate all'apprendimento della lingua italiana (art. 50).
L'istituzione di questi corsi o sezioni non deve essere interpretata nei possibili suoi significati aberranti (tipo le «classi ghetto») e neppure con intendimenti d'asservimento alla cultura egemone nel nostro Cantone. La limitatezza temporale risulta invece proprio finalizzata ad un'integrazione fondata sul rispetto delle diverse identità culturali, per un progetto di pedagogia interculturale (art. 4) che qualificherà una volta di più la scuola ticinese del domani.
Il progetto di legge non si preoccupa solo delle difficoltà di apprendimento, ma anche di ancorare nel testo disposizioni relative agli allievi bisognosi di ulteriori supporti educativi.
Oltre al sostegno pedagogico, confermato nella sua prassi vigente (art. 51), si sono affrontate le dinamiche educative degli allievi disabili. In particolare viene delineata una possibilità integrativa, con ovvia facoltà di

deroga alle modalità organizzative delle classi (art. 5).

6. L'organizzazione della scuola dell'infanzia

6.1 Cenni storici

Prima di presentare l'organizzazione della scuola dell'infanzia può essere utile una breve carrellata di quello che è stato l'itinerario storico-pedagogico dall'asilo infantile alla scuola dell'infanzia, attraverso il giardino d'infanzia, la casa dei bambini, la scuola materna.

L'evoluzione del nostro Cantone ha seguito quella in atto in Europa (in particolare in Italia, ricca di tradizione per quel che riguarda il settore prescolastico).

Agli inizi dell'Ottocento, in Scozia, Owen «*traccia delle ipotesi di scolarizzazione infantile imperniate su linee a chiara dominanza etico-sociale ed affettiva, espressione di una realtà ambientale che chiedeva precisi strumenti educativi di socializzazione e di formazione del carattere per un'infanzia i cui vissuti abbandonici (la vita di strada) e di quotidiana frustrazione (la miseria sociale in cui era relegata) avevano assunto un carattere endemico*»[1].

In Germania Fröbel realizza il suo Kindergarten «*dominato dalle dimensioni estetica e fisica della personalità infantile le quali trovano nel gioco il momento unificante del piano cognitivo e del piano espressivo-creativo*»[2].

In Italia, Maria Montessori «*reclama una "casa del bambino" in cui si concedano spazio e apparecchiature didattiche apposite ai processi psicomotori dell'infanzia, interpretati come processi di unificazione dialettica tra il piano del pensiero e il piano dell'azione*»[3].

A Mompiano/Brescia, Rosa Agazzi «*si batte per rendere il più possibile "materna" la scuola infantile, contrappuntandola dei "segni" ricorrenti nella vita domestica, e ... (verso) la libera crescita della personalità infantile: crescita che chiede soltanto un ambiente dai marcati toni familiari e dalla accentuata spontaneità espressivo-creativa*»[4].

Nel nostro Cantone, nel 1844, troviamo il primo Asilo Infantile a Lugano, di stampo oweniano.

«*Da lungo tempo eran convinti e Municipii e Governi che l'istruzione popolare reclamava una cotal direzione, che preparasse ad un tempo e la felicità dell'individuo e quella della società; e convennero quindi, che altro mezzo a quest'uopo non era migliore, che l'attuazione d'un Asilo Infantile in cui si racogliessero i figliuoli del popolo, tosto, che la mancanza della paterna assistenza li lasciasse in pericolo di dare ne' primi passi del traviamento, o della immoralità. Ma i mezzi percuriarii mancarono nel Canton Ticino per lungo decorrer di tempo, onde trar in atto così caritatevol idea, così santo principio; però dove non giunse la Pubblica Beneficenza, giunse la carità d'un privato, e Lugano ebbe la gloria di erigere nel suo seno, il 1. stabilimento di Asilo Infantile che sorgesse nella Svizzera Confederazione, a merito dell'allora Consigliere Filippo Ciani, il quale con sua lettera diretta nel 1843 alla Commissione d'Istruzione Pubblica ed al Luganese Municipio, offeriva di erigere a proprie spese e mantenere totalmente per un quadriennio, un Asilo pei bambini della Città; solo ove il Municipio gli accordasse all'uopo un adatto locale. Il Municipio accettava codesta generosa offerta e nel 19 dicembre 1844 privatamente in via d'esperimento lo appriva ...*»[5]

In un documento dipartimentale del 1960 troviamo, a proposito della funzione e del ruolo della scuola dell'infanzia, le considerazioni seguenti:

«*Si pensò dapprima alla necessità sociale di togliere i bambini alla promiscuità della fabbrica e all'abbandono nella strada: l'istituto nuovo si chiamò, perciò, "asilo", parola che significa "ricovero", "rifugio", "ricetto", e in cui è implicata l'idea di carità. Più che a educare individualmente, si mirava a proteggere collettivamente l'infanzia nel quadro dell'azione umanitaria intesa a migliorare le sorti della classe lavoratrice. (Owen e il bambino sociale)*

Più tardi si riconobbe che non è da aiutare soltanto una parte dell'infanzia, quella povera e abbandonata, ma che tutti i bambini sono da seguire affettuosamente nel loro crescere. Il "giardino d'infanzia" segnò quindi un superamento dell'asilo ... (Il bambino ludico di Fröbel)

Finalmente si comprese che l'istituto chiamato per necessità a sostituire la famiglia, dovesse, nella misura del possibile, permettere una vita accordata con quella domestica e sociale: si comprese che l'educazione era da cercare nei procedimenti materni, trasformati, da affettuoso istinto, in mediata consapevolezza nutrita di cultura: ed ecco, a sostituire il giardino d'infanzia, la "casa dei bambini" ... (voluta dalla Montessori)[6]

La Legge della scuola del 1958 parla di «case dei bambini» e il Regolamento cantonale del 1975 introduce «ufficialmente» la terminologia «scuola materna» (con la precisazione, però, che si parla delle «case dei bambini»).

La dizione scuola materna, di stampo agazziano, è varata in Italia nei programmi del 1923, appendice della legge Gentile.

«*La scuola materna è un istituto che accoglie i bambini di età prescolastica dai 3 ai 6 anni per integrare l'opera educativa della famiglia.*

Essa si propone fini di educazione, di aiuto alla formazione della personalità, di inserimento del bambino in una situazione di sicurezza sociale e di equilibrio emotivo, di socializzazione e di preparazione all'ingresso della scuola dell'obbligo»[7].

6.2 Le proposte della nuova Legge

Per entrare nel vivo degli articoli di legge, ricordiamo che la scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età (art. 25).

La frequenza non è obbligatoria, tuttavia le percentuali di partecipazione, a seconda delle età, sono attualmente: 100% per i bambini di 5 anni, 99% per quelli di quattro e 63% per i piccoli di tre anni.

La scuola dell'infanzia è, nella sua specificità, volta all'eterogeneità: infatti le sezioni accolgono bambini di diversi livelli di età (art. 30); la differenziazione metodologica deve avvenire all'interno della sezione e non fuori.

«*Nelle sezioni eterogenee la necessaria impostazione in attività di gruppo spontanee e programmate e in laboratori con operazioni articolate per livelli di difficoltà crea una varietà di situazioni che possono essere impegnati a guidare ed aiutare altri senza che si avverta una pesante situazione di confronto che risalta in condizioni di dichiarata e presunta omogeneità.*

Le esigenze differenziate dei bambini dell'ultimo anno si possono soddisfare pienamente in una scuola con sezioni miste, dove, tuttavia l'attività ludica e lavorativa trovi un'ampia articolazione e gradualità, anche perchè fra i bambini vi sono handicappati, ipodotati e superdotati, individui che eccellono in alcune funzioni e sono deficitari in altre»[8].

L'età minima di frequenza (art. 28) è di tre anni compiuti al 31 dicembre: si è voluto precisare questo aspetto per ragioni pedagogico-didattiche. All'inizio dell'anno scolastico un gruppo prende forma e le attività educative sono programmate con gradualità, per cui risulta difficile – sia per l'insegnante che per il bambino alla sua prima esperienza in un'istituzione extra-familiare – entrare (a febbraio o marzo) in un gruppo strutturato e con una sua vita sociale.

In merito ai criteri di ammissione, la Commissione ha riconfermato il principio dell'età dei bambini in ordine decrescente come primo criterio nell'accettazione delle iscrizioni. Si dà quindi la precedenza ai bambini in età scolastica ma trattenuti alla scuola dell'infanzia (art. 29) ed a quelli di cinque anni, in seguito a quelli di quattro e da ultimo ai piccoli di tre anni (art. 31 cpv. 1).

Per sottolineare l'importanza di un biennio prescolastico prima dell'ingresso nella scuola dell'obbligo, si è mantenuto lo stesso criterio dell'età dei bambini anche per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da altri comuni (art. 31 cpv. 3) o per i comuni che non dispongono di sede propria e devono favorire la frequenza degli allievi in altre sedi (art. 32): in ambedue le situazioni si ribadisce l'importanza della frequenza per i bambini di cinque anni e per gli allievi rinviati dall'obbligo scolastico.

In merito al numero di allievi per sezione si è lasciato invariato l'attuale numero massimo di 25, ma si è modificato il numero minimo (attualmente 15) fissandolo a 13 unità.

Questo per favorire quelle scuole dell'infanzia in località periferiche e in situazioni particolari (comuni che possono dimostrare di essere solo temporaneamente nella condizione di avere un numero ridotto di iscritti).

Una breve considerazione all'art. 35 che parla di «programma» per la scuola dell'infanzia.

Con tale formulazione non si intende un'elencazione rigida di contenuti imposti o prescrittivi, ma si fa riferimento a un progetto educativo per il ciclo triennale prescolastico

con obiettivi da raggiungere attraverso quattro aree di attività (l'area affettiva e sociale, l'area espressivo-comunicativa, l'area percettiva e psicomotoria, l'area cognitiva).

7. L'organizzazione della scuola elementare

L'organizzazione della scuola elementare è l'argomento considerato, in modo prioritario, dagli articoli che compongono il Titolo 3 della presente legge.
Si tratta di una proposta legisiativa che non modifica, sostanzialmente, l'attuale concezione della scuola elementare, i cui anni e cicli di studio rimangono invariati.
Vi è racchiusa peraltro una dichiarata volontà, riconoscendo quale irrinunciabile punto di riferimento la centralità dell'allievo, di attuare e di potenziare tutte quelle modalità atte a favorirne un armonico sviluppo che la scuola elementare si propone.
Esiste perciò anche la necessità di garantire la continuità del processo educativo e formativo iniziato nella scuola dell'infanzia e il proseguimento dello stesso nel settore medio: a questo principio si rifanno gli articoli concernenti la frequenza e quelli riguardanti gli orari e i programmi di insegnamento (articoli 40, 43 e 44).
Una particolare problematica è collegata all'inizio della scolarizzazione in riferimento alla maturità dei bambini, nei suoi aspetti psichici e fisici: l'art. 40 ripropone l'obbligo di frequenza al sesto anno di età ribadendo così come il problema sia prevalentemente di tipo pedagogico.
Una peculiare attenzione dovrà quindi essere fatta propria dal docente al quale si chiede la necessaria differenziazione delle attività. È contemplata comunque (art. 43. cpv. 3) la possibilità di modificare l'orario giornaliero di ingresso, secondo modalità che il Regolamento d'applicazione dovrà definire.
La risposta ai nuovi reali bisogni degli allievi della scuola elementare e lo sforzo teso a promuovere la qualità del servizio sono da rintracciare in alcune proposte innovative esplicitate negli articoli 14, 39, 45 e 72.
Il numero degli allievi che compongono una sezione (art. 39) è sicuramente una delle variabili di notevole importanza per l'ottenimento degli obiettivi programmatici che la scuola si prefigge. Pur lasciando invariato l'attuale numero massimo di 25, si è ritenuto opportuno ritoccare il numero minimo fissandolo a 10.
La realtà geografica e l'evoluzione demografica fan sì che nel Cantone ci si trovi spesso confrontati con la necessità di istituire sedi con più classi riunite in una sola sezione o di rifondere monoclassi costituendo nuove e temporanee pluriclassi. La diversità di impegno nella gestione della sezione pluriclasse, unita a quella di esigenze operative più o meno complesse, porta alla necessità di stabilire parametri che tengano conto del tipo di classe, della consistenza della sede e della realtà sociale. Il disciplinamento dettagliato della materia è demandato al Regolamento di applicazione, come previsto dall'art. 39 cpv. 3.
Ed è pure considerata la possibilità di deroga ai minimi previsti nel rispetto degli sforzi finalizzati al promovimento delle regioni di montagna: laddove cioè il mantenere o l'istituire una sede scolastica assume una particolare valenza sociale (art. 14).
Ma l'attenzione alle sezioni pluriclassi e alle sedi periferiche va ben oltre il solo aspetto numerico. È data facoltà infatti, all'autorità di nomina, di affiancare al docente titolare di sezione con tre o più classi, un docente di appoggio a orario parziale (art.72).
È questa figura di operatore scolastico che deve essere vista come un aiuto all'insegnante titolare nell'espletamento delle normali mansioni; uno stretto collaboratore che, per 1/3 dell'orario settimanale, si assume il carico di impartire lezioni a singole classi. Per non ampliare eccessivamente, e con effetti negativi, il numero dei docenti che operano nella sezione potrà e dovrà occuparsi anche dell'insegnamento delle cosiddette materie speciali.
Materie speciali il cui insegnamento abbisogna sempre più, da parte degli insegnanti, di specifiche competenze tecniche. A ciò si riconduce (art. 45) la scelta di generalizzare l'introduzione, anche nel settore primario, di docenti di educazione fisica, di educazione musicale e di attività tessili appositamente formati e che, nel rispetto di una auspicata globalità di intervento, dovranno agire in costante collaborazione con il docente titolare.
La loro formazione professionale (segnatamente per quanto attiene all'aspetto pedagogico-didattico) sarà assunta dall'Istituto cantonale di abilitazione, previsto dalla «Legge concernente l'aggiornamento dei docenti».

Arch. Livio Vacchini - Locarno, Scuola elementare, 1970/1978.

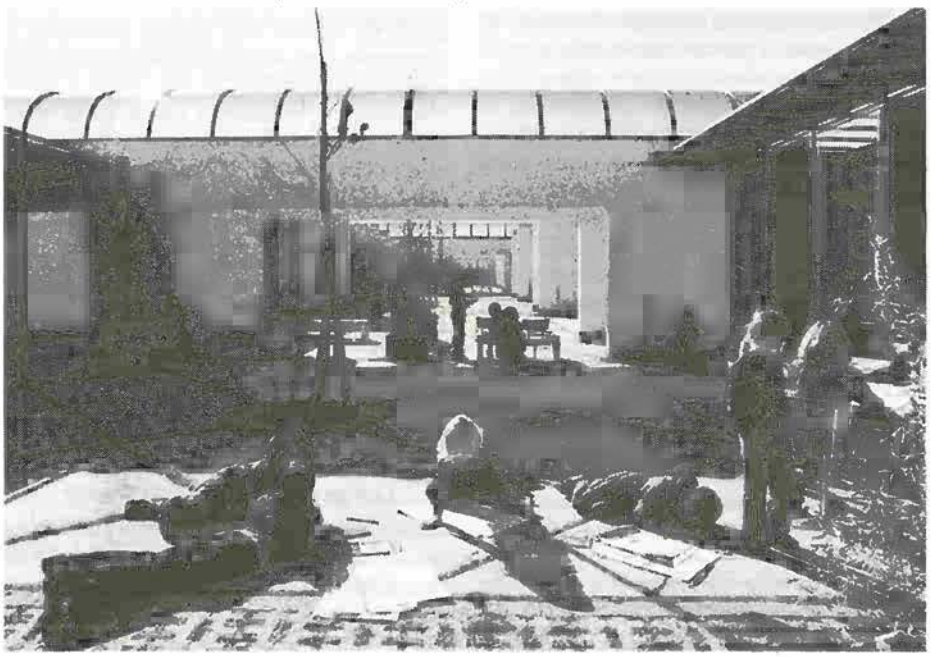

8. I servizi scolastici

Nel capitolo «I servizi scolastici» sono state raccolte le disposizioni che concernono :

- i servizi educativi (sostegno pedagogico, doposcuola, scuola dell'infanzia a orario prolungato);
- i servizi di medicina scolastica (servizio ortottico, ginnastica correttiva, medico scolastico);
- i servizi organizzativi (trasporti scolastici, refezione, sicurezza stradale).

Le competenze nella gestione di questi servizi sono distribuite fra Cantone (Dipartimenti educazione e delle opere sociali) e comuni.

a) Servizi educativi

Sostegno pedagogico **(SSP)** (art. 51)
Istituito nel 1979 in due circondari di scuola elementare e materna, il SSP venne gradualmente esteso a tutto il Cantone fino a giungere alla generalizzazione nel 1989.
Esso si occupa degli allievi con importanti difficoltà di adattamento e di apprendimento scolastico, integrando così l'opera educativa del docente titolare, al quale spetta comunque il compito di applicare una pedagogia differenziata, tale da consentire lo sviluppo intellettuale e affettivo anche degli allievi meno dotati.
Il SSP è quindi un servizio di pedagogia scolastica interno alla scuola, e assicura i contatti con altri servizi esterni (servizio medico psicologico, servizio ortopedagogico itinerante, ecc.).
Le competenze per l'assunzione del personale (e quindi anche i relativi oneri finanziari) sono ripartite tra Cantone e comuni: al Cantone spetta l'assunzione dei capigruppo, dei logopedisti e degli psicomotricisti, mentre i comuni provvedono all'assunzione dei docenti di sostegno pedagogico, sulla base del fabbisogno stabilito dal Consiglio di Stato.
Il SSP si occupa mediamente di una percentuale di allievi oscillante tra il 10 e il 12%.

Nella scuola dell'infanzia, il SSP svolge inoltre un'importante opera di valutazione per i bambini in età di obbligo scolastico.

Doposcuola (art. 52)
Le forme organizzative di doposcuola sono andate perfezionandosi negli anni Ottanta in modelli sempre più aderenti ai bisogni della popolazione scolastica e delle famiglie.
Esso è organizzato in tutti i centri urbani e in buona parte delle scuole periferiche di una certa dimensione.
La formula organizzativa più frequente consiste in un'offerta di corsi opzionali distribuiti su due periodi : quello invernale e quello primaverile.
Esempi di corsi : cucina, aeromodellismo, costruzione di maschere, judo, pittura su stoffa, filatelia, fotografia, realizzazioni manuali con materiali di fortuna, ecc.
La durata dei corsi varia a seconda di diversi fattori : in genere essa si situa tra le 4 e le 10 serate (dalle 16.30 alle 17.45 circa).
In alcuni comuni, dove è particolarmente avvertita l'esigenza di assistere gli allievi anche dopo le lezioni (genitori che lavorano) può essere organizzato il «doposcuola sociale». Gli allievi che lo frequentano sono giornalmente assistiti da insegnanti nell'esecuzione dei compiti e in attività culturali di vario tipo.
Le spese per il doposcuola sono interamente a carico del comune.

Scuola dell'infanzia a orario prolungato
Questo servizio, attualmente esistente in 5 località del Cantone (Chiasso, Bellinzona, Locarno, Lugano e Viganello) è riservato agli allievi in età prescolastica (3-5 anni) nella fascia oraria che precede l'inizio della scuola (generalmente dalle 07.00 alle 09.00) e in quella conclusiva della giornata (15.30-19.00).
I criteri di ammissione sono stabiliti dal Municipio e concernono le condizioni economico-familiari dei genitori (madri nubili, genitori che lavorano, disoccupati, ecc.).
Le prestazioni del servizio si estendono generalmente anche ai periodi di vacanza del calendario scolastico e secondo le disposizioni municipali.
La partecipazione finanziaria delle famiglie varia a seconda del comune: vi sono comuni che non chiedono alcun contributo e altri che domandano una partecipazione calcolata in base alla tassazione fiscale.
Il Progetto di legge lascia ampia autonomia ai comuni, riservandosi di precisare maggiormente la materia in sede di Regolamento di applicazione.

b) Servizi di medicina scolastica
Numerose disposizioni concernenti i servizi di medicina scolastica sono contenuti nella Legge sanitaria recentemente approvata dal Gran Consiglio (1989).
Il progetto di legge che accompagna il presente messaggio ne ha richiamato i punti principali, nell'intento di offrire una descrizione più organica dei servizi che intervengono nell'ambito scolastico.

Servizio dentario (art. 54)
La Legge sanitaria e il relativo Regolamento di applicazione forniscono tutte le disposizioni concernenti questo servizio.
In questa sede ci limitiamo a ricordare alcune sue caratteristiche:
- prestazioni gratuite per le famiglie (salvo casi particolari);
- possibilità per le famiglie di non usufruire del servizio;
- partecipazione finanziaria dei comuni;
- possibilità per il comune di potenziare l'azione di profilassi dentaria mediante interventi da parte di una monitrice di prevenzione dentaria, la quale istruisce gli allievi a una sana alimentazione, a una corretta igiene della bocca e a un'appropriata tecnica di pulizia dei denti (*personale assunto in circa 60 comuni*).

Medico scolastico (art. 54)
Come per il Servizio dentario, le disposizioni concernenti il medico scolastico sono contenute nella Legge sanitaria, la quale regola tra l'altro le modalità di assunzione e di retribuzione e fissa i criteri di partecipazione finanziaria dei comuni.
Al medico scolastico spetta in particolare la vigilanza sulla salubrità e la sicurezza delle scuole dell'infanzia ed elementari, sia pubbliche che private del proprio circondario.
La vigilanza concerne gli scolari, gli insegnanti, gli inservienti, gli edifici, i locali, i servizi e gli arredamenti, le mense, i dormitori, nonchè le strutture ricreative e sportive annesse.

Servizio ortottico (art. 55)
Ha la sua sede attualmente presso l'Ospizio di Sorengo.
Il servizio effettua esami ortottici (vista) e audiometrici (udito) per bambini che iniziano la scuola elementare.
Nel nostro Cantone tali esami sono obbligatori, contrariamente al resto della Svizzera.
Rispetto alla situazione attuale, il progetto di legge anticipa i controlli della vista e dell'udito all'ultimo anno di scuola dell'infanzia, dove la frequenza scolastica si avvicina al 100%, nell'intento di escludere il pericolo di lunghi periodi di permanenza a scuola in situazione di anormalità visiva o uditiva.

Servizio di ginnastica correttiva (art. 56)
Istituito dal Cantone all'inizio degli anni Settanta, è sicuramente un servizio di avanguardia anche al di fuori dei confini nazionali.
Il suo compito è quello di promuovere la prevenzione e la cura dei difetti del portamento (atteggiamenti scoliotici, cifotici, distrofismi, ecc.).
Le terapie sono preliminarmente sottoscritte dal medico scolastico.
Il servizio si occupa annualmente, con interventi diretti e regolari, di circa 5'000 allievi.
L'organizzazione del servizio comprende un responsabile e una quarantina di insegnanti.
Gli oneri per il personale sono a carico del Cantone, mentre quelli per i locali, il materiale e le attrezzature competono ai comuni.

c) Servizi organizzativi

Trasporti scolastici (art. 57)
Sono di competenza dei comuni, sia per quanto riguarda la loro istituzione, sia per ciò che concerne le modalità pratiche di funzionamento (percorso, orari, sorveglianza, ecc.).
Rispetto alle precedenti disposizioni legislative in materia, il Progetto contempla una nuova norma : la possibilità per il Cantone, in casi particolari, di obbligare i comuni a istituire i trasporti scolastici necessari.

Refezioni scolastiche (art. 58)
Anche l'istituzione delle refezioni scolastiche sono di competenza dei comuni.
Gli elementi nuovi rispetto alle disposizioni finora in vigore sono :
- l'obbligo per il comune di istituire la refezione scolastica per gli allievi impossibilitati a rientrare al loro domicilio a mezzogiorno;
- la possibilità, nelle scuole dell'infanzia, di affiancare alla docente responsabile una persona con requisiti di idoneità che collabori al momento del pranzo. In questo ordine di scuola è stata esclusa la possibilità di affidare la cura della refezione totalmente ad altra persona che non sia la docente, e ciò per il carattere educativo che si vuol riconoscere a questo momento conviviale.

Il Regolamento di applicazione preciserà poi che la sorveglianza della refezione nelle scuole elementari potrà essere affidata anche a personale non docente, purchè in possesso di adeguati requisiti di idoneità.

Servizio di sicurezza stradale (art. 60)
Gli accessi alle scuole rappresentano una situazione di potenziale pericolo a causa della concentrazione di allievi in un ristretto spazio di tempo, generalmente coincidente con gli orari di punta del traffico.
Sia il Cantone che i comuni hanno già messo in atto opportune misure atte a ridurre il rischio di incidenti stradali, coadiuvati in questo da associazioni automobilistiche quali il Touring Club e l'Automobil Club.
In molte sedi l'accesso alla scuola è sorvegliato da agenti della Polizia comunale e cantonale, oppure da pattugliatori scolastici opportunamente istruiti.
L'educazione stradale è ormai parte integrante dei programmi della scuola elementare e delle attività della scuola dell'infanzia.
Nonostante i numerosi sforzi, sussistono tuttavia situazioni in cui la protezione degli allievi è insufficiente. Il Progetto di legge responsabilizza maggiormente i comuni, assegnando loro il compito di garantire condizioni di sicurezza negli accessi alle scuole, mediante la presenza sia di agenti, sia di persone idonee appositamente istruite.

9. Rapporto Legge della scuola - Legge settoriale

L'elaborazione della nuova legge sulle scuole dell'infanzia ed elementari ha imposto un raccordo con le norme contenute nella nuova legge della scuola. Il fatto che l'elaborazione del primo testo e l'iter parlamentare

Arch. Flavio Vella - Pura, Centro scolastico, 1988/1989.

del secondo siano avvenuti contemporaneamente ha imposto alla Commissione un esame particolare di questo aspetto.

In particolare alla Commissione si sono presentate le seguenti alternative:

a) escludere dalla nuova legge settoriale tutto quanto è già disciplinato dalla nuova legge della scuola;

b) riprendere alcuni articoli della nuova legge della scuola e inserirli nella legge settoriale.

La Commissione ha optato per l'alternativa b) nella misura in cui gli articoli in questione contenevano elementi qualificanti per i due settori scolastici interessati.
Analogamente si è proceduto riprendendo alcuni concetti contenuti nella LORD.
Obiettivo principale di questo trasferimento è stato quello di assicurare organicità, completezza e logicità al nuovo testo di legge settoriale, ritenuto che il numero dei riferimenti espliciti o parziali a norme di legge vigenti è assai contenuto.
Infatti si tratta, per la legge della scuola, dei seguenti articoli del progetto: 2 (Finalità); 11 (Requisiti per l'insegnamento); 50 (Corsi di lingua italiana); 62 (Istituto scolastico); 75 (Organi cantonali e comunali).
Per la LORD gli articoli ripresi nel progetto sono il 2 (Doveri del docente) e il 23 (Incarico).
In ogni caso i testi riproposti non si distanziano dai principi approvati a suo tempo dal Gran Consiglio.

10. Temi maggiormente dibattuti

10.1 L'età di entrata nella scuola elementare

La Legge della scuola del 1990 recita, all'art. 6 cpv. 1 e 2, quanto segue:

«La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai 6 ai15 anni di età.

Devono essere iscritte alla scuola elementare tutte le persone che, all'apertura della medesima, hanno compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre; per ragioni fisiche o psichiche è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo».

Basterebbe questa citazione per chiudere il discorso sull'età d'inizio della scuola elementare. Infatti meno di un anno fa il Consiglio di Stato e il Gran Consiglio approvavano senza opposizione alcuna il mantenimento della formula in vigore precedentemente, secondo cui l'inizio della scuola obbligatoria è fissato a sei anni da compiersi entro il 31 dicembre. Sennonchè il dibattito su questa norma, risorto puntualmente in seno alla Commissione del Consiglio di Stato incaricata di elaborare il Progetto qui in esame, è di quelli destinati a ripresentarsi ogniqualvolta si mette mano alla materia e pertanto merita qualche commento.
Le soluzioni adottate dai diversi cantoni svizzeri dimostrano come i convincimenti attorno a questo quesito siano molteplici.
In generale i cantoni romandi seguono il modello francese, con inizio della scuola a sei anni, mentre i cantoni tedeschi preferiscono posticipare l'inizio a sette anni.
All'interno di queste due distinzioni di massima sussistono poi numerose formule che considerano il mese di nascita quale frontiera per l'ingresso alla scuola elementare (6 anni compiuti entro giugno, entro settembre) o danno ai genitori la possibilità di decisione entro determinati parametri.
Anche sul piano individuale gli orientamenti divergono sensibilmente a seconda di numerosi fattori, attinenti sia alla condizione specifica del bambino (grado di autonomia, di sensibilità, conoscenze preliminari, ecc.), sia ad elementi etnico-culturali: ad esempio gli Svizzeri tedeschi propendono per la scolarizzazione a 7 anni, mentre le famiglie di origine mediterranea tendono a un inizio anticipato.
Un'eventuale maggior autonomia dei genitori nella scelta dell'età di scolarizzazione dei figli si fonderebbe in gran parte su preconcetti e su aspettative personali, anzichè su criteri oggettivi concernenti il grado di maturità dei bambini.

Allievi con difficoltà di apprendimento iniziale

È noto che l'inizio della frequenza scolastica rappresenta un momento particolarmente delicato, dal quale dipende a volte l'esito scolastico degli anni successivi. Il livello di maturità di un bambino nelle sue componenti cognitiva, motoria ed affettiva non è certo in stretta relazione con il mese di nascita, anche se è vero che la percentuale dei bambini immaturi nati nel mese di dicembre è maggiore rispetto a quella dei bambini nati precedentemente.
Annualmente, su circa 2'500 bambini che compiono i 6 anni nel corso dell'anno, circa 250 (10%) vengono trattenuti alla scuola dell'infanzia.
In media 9 bambini su 10 entrano quindi regolarmente nella scuola elementare, mentre se consideriamo soltanto i nati nell'ultimo quadrimestre (settembre-dicembre), la percentuale degli scolarizzati è di 3 allievi su 4 (75%).
Una norma che dovesse prevedere ad esempio di bloccare l'ingresso alla scuola elementare ai bambini nati dopo il 1. settembre penalizzerebbe quindi i 3/4 degli allievi interessati, per i quali non sussiste nessuna controindicazione alla scolarizzazione.
D'altra parte il Servizio di sostegno pedagogico consente proprio di individuare in tempo utile i bambini per i quali si reputa più opportuno rinviare di un anno l'inizio della scuola.

Modelli alternativi e conseguenze occupazionali

Nel marzo 1990 l'Ufficio studi e ricerche ha eseguito una simulazione delle conseguenze che si registrerebbero sul piano dell'ordinamento scolastico qualora l'ingresso alla scuola elementare fosse consentito solo per gli allievi nati entro il 31 agosto.
In tale ipotesi i bambini nati da settembre a dicembre (circa 800-900) sarebbero rinviati all'anno successivo.
Tenendo conto dei vari fattori che si fanno normalmente intervenire in tali simulazioni (tassi di immigrazione, di transizione da una classe all'altra, ecc.), la fluttuazione delle sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare risulterebbe la seguente.
Modifica del numero di sezioni dopo anni:

Dopo anni	1	2	3	4	5
Scuola dell'infanzia (sezioni)	+ 37	+ 33	+ 35	+ 35	+ 36
Scuola elementare (sezioni)	– 40	– 24	– 13	– 2	+ 15

La tabella evidenzia che il semplice spostamento di 4 mesi dell'età d'inizio della scuola avrebbe quale effetti immediati:

- l'aumento di circa 100 sezioni di scuola dell'infanzia in 3 anni, con tutte le conseguenze sul piano delle strutture logistiche occorrenti e delle possibilità di accoglimento dei bambini di 3 anni;
- la diminuzione di circa 75 sezioni di scuola elementare in 3 anni, con le relative conseguenze occupazionali per i docenti.

Anche da questo profilo, quindi, una modifica dell'attuale disposizione di legge risulta sconsigliabile.

Il problema è pedagogico

A parità di età cronologica, il livello di maturità psicologica e fisica raggiunto dai bambini in un dato momento oscilla in modo a volte sostanziale.

Benchè l'evoluzione psico-fisica si caratterizzi per conquiste successive univoche in tutti i soggetti normalmente dotati, i ritmi con cui essa si realizza variano notevolmente.

È quindi perfettamente normale che bambini coetanei presentino, entro certi limiti, livelli di maturità diversi.

Questo dato di fatto deve coerentemente trovare riscontro in un insegnamento differenziato, che tenga conto dei ritmi e delle potenzialità del bambino.

Una pedagogia della padronanza, che privilegi le possibilità di sviluppo individuale, rimane quindi la risposta più adeguata ai diversi bisogni degli allievi, soprattutto all'inizio della scolarità.

Dal profilo pedagogico il semplice spostamento dell'età d'inizio della scuola non modificherebbe minimamente i termini del problema.

La sensibilità alle differenze individuali non si può ottenere mediante nuovi criteri ugualitari.

In conclusione, la maggioranza commissionale ritiene che eventuali problemi che possono verificarsi al momento dell'ingresso nella scuola elementare siano da ricercare più su un piano pedagogico che con modifiche istituzionali, affinando cioè sempre più quegli strumenti che consentono da un lato di fornire adeguati appoggi agli allievi in difficoltà, dall'altro di praticare una pedagogia rispettosa delle caratteristiche individuali della persona.

10.2 Il mercoledì pomeriggio libero nelle scuole dell'infanzia

Per cause di natura sociale, nella maggior parte delle scuole dell'infanzia del Cantone si è avuta in questi ultimi anni una sensibile riduzione della frequenza il mercoledì pomeriggio, in coincidenza cioè con la vacanza della scuola elementare.

In effetti le famiglie richiedono spesso per i propri figli una frequenza parziale nella giornata di mercoledì, con uscita alle 11.30 o alle 13.00, adducendo per lo più ragioni familiari.

Secondo aspetto legato alla pausa infrasettimanale, quello dello spazio per l'aggiornamento delle docenti del settore prescolastico; difficile collocarlo altrove visto l'onere di lavoro di 35 ore settimanali, composto di 7 ore giornaliere consecutive per 5 giorni settimanali pure consecutivi.

Terzo elemento: dare alla scuola dell'infanzia un orario settimanale uguale o simile a quello della scuola elementare.

Alla base di queste osservazioni o riflessioni sta il concetto di una scuola dell'infanzia quale istituzione di carattere educativo e non meramente assistenziale.

Con questa premessa si è proposto nel disegno di legge (art. 34) il mercoledì pomeriggio libero anche per il settore prescolastico con un orario di 31 ore (attualmente 35) per le sezioni con refezione e di 24 ore (attualmente 26 ore e 10 minuti) per le sezioni senza refezione.

Per situazioni che rientrano in una casistica sociale tale da richiedere un'assistenza anche al di fuori del calendario scolastico, troviamo le sezioni di scuola dell'infanzia ad orario prolungato definite dall'art. 53 del disegno di legge.

Per i bambini che non beneficiano di un'adeguata assistenza famigliare, il Municipio può quindi istituire sezioni di scuola dell'infanzia al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.

10.3 La funzione della refezione nella scuola dell'infanzia

L'articolo 58 del disegno di legge recita:

1. I comuni possono istituire refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari.
2. La docente titolare delle scuole dell'infanzia è responsabile della refezione e ad essa può essere affiancata un'altra persona con adeguati requisiti di idoneità.

Attualmente nel Cantone abbiamo l'84% delle sezioni con refezione e il 16% senza: l'istituzione o meno della refezione è di competenza dell'autorità comunale.

Dobbiamo innanzitutto precisare che la refezione nel settore prescolastico è parte integrante dell'attività educativa e luogo privilegiato per una prima educazione alimentare e -in un contesto più ampio- alla salute.

Dove è istituito, il servizio riguarda in particolare i bambini di 4 e 5 anni, per il fatto che quelli del primo livello (3 anni) iniziano la scuola con una frequenza parziale (fino alle 11.30) e solo gradualmente rimangono anche a pranzo (fino alle 13.00).

Dispense motivate (speciali regimi dietetici, particolari condizioni familiari) sono accordate su richiesta delle famiglie.

Non si deve dimenticare lo sforzo finanziario dei comuni per la realizzazione e l'organizzazione di questo servizio che è totalmente a loro carico.

Aspetto nuovo del disegno di legge è però il cpv. 2 dell'art. 58, con il quale si dà all'autorità comunale la possibilità di affiancare alla maestra responsabile -se la situazione della sezione o della sede lo richiede- altro personale, ovviamente con requisiti di idoneità, e ciò in considerazione del fatto che la giornata della docente alla scuola dell'infanzia con refezione è gravosa.

11. Precisazioni sui singoli articoli

Va innanzitutto premesso che qui vengono riportate unicamente quelle precisazioni che sono state oggetto di discussione in sede di Commissione (cfr. verbali delle sedute).

Come si vedrà esse concernono soprattutto delle puntualizzazioni, come pure l'indicazione di contenuti che devono essere meglio e più dettagliatamente disciplinati a regolamento, ma che si ritiene opportuno richiamare sin d'ora.

Art. 2: Finalità

Nell'elencazione delle finalità della scuola dell'infanzia ed elementare ci si è voluti attenere all'essenzialità. Si sono quindi enunciate solamente quelle finalità ritenute precipue dei due settori scolastici.

Art. 7: Modalità

Viene qui sottolineata l'importanza della collaborazione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare con la famiglia e le altre istanze educative aventi finalità complementari o analoghe, quali, ad esempio, le istituzioni per disabili, le associazioni di genitori, le associazioni giovanili, ecc..

Art. 16: Sezioni con doppio docente

Si ritiene importante che nel Regolamento venga garantita ai docenti contitolari la possibilità di svolgere una seconda attività, purchè compatibile con la loro funzione.

Art. 19: Organo competente

Conformemente con quanto previsto dalla Legge della scuola la direzione di un istituto comunale non deve essere necessariamente composta di un direttore e di un vicedirettore. Infatti la presenza di quest'ultima figura non è obbligatoria.

Art. 27: Scuola a metà tempo

Le situazioni particolari per l'apertura di scuole dell'infanzia a metà tempo devono essere, di regola, legate al ridotto numero di allievi.

Il provvedimento ha carattere temporaneo e vuole favorire una scolarizzazione anche nelle sedi periferiche.

Art. 33: Iscrizione durante l'anno scolastico

Nell'elaborazione del regolamento dovrà essere valutato l'inserimento di una norma che preveda, nella scuola dell'infanzia e nel rispetto delle disposizioni di legge, le possibilità di accoglimento di allievi nel corso dell'anno scolastico e ciò soprattutto nelle zone con forte mobilità di allievi o in situazioni particolari (ad esempio vicinanza di un centro per richiedenti l'asilo).

Art. 34: Orario scolastico degli allievi

Con l'introduzione del mercoledì pomeriggio di vacanza nelle scuole dell'infanzia, non si precludono ai comuni le possibilità di es-

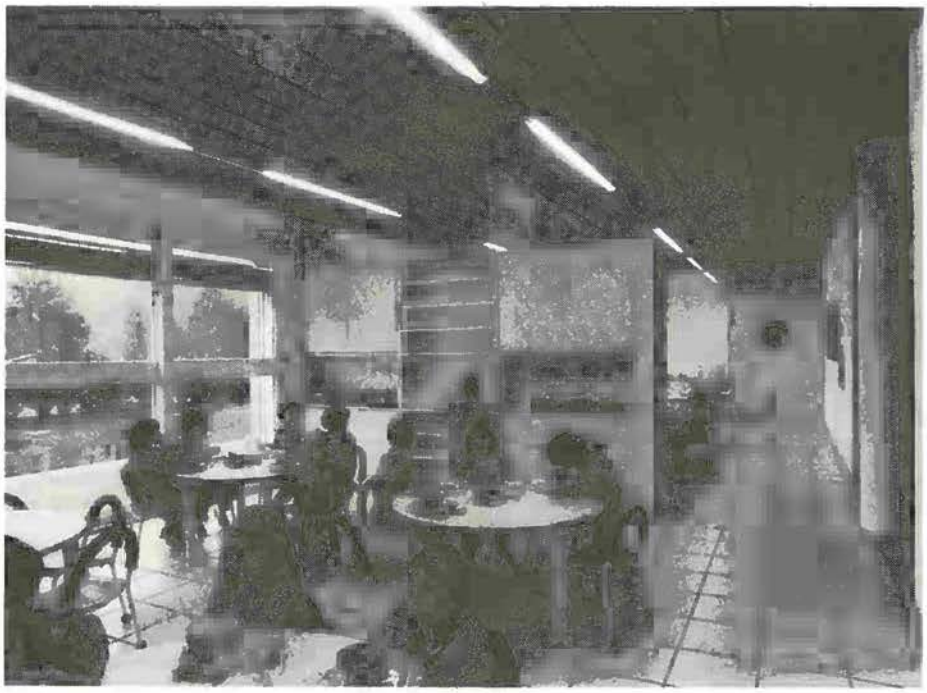

Arch. Bruno Borsa - Arbedo, Scuola dell'infanzia, 1990.

sere sensibili alla necessità di predisporre quegli interventi atti a risolvere i problemi sociali che ne potrebbero derivare (art. 53).

Art. 39: Numero di allievi per sezione
Nello stabilire il numero delle sezioni per ogni sede, il regolamento dovrà tenere particolarmente conto delle caratteristiche delle sezioni sulla base delle argomentazioni espresse al Capitolo 7 del presente rapporto.

Art. 45: Materie speciali
In mancanza di docenti speciali l'insegnamento deve essere transitoriamente assunto dal docente titolare.

Art. 49: Periodi di scuola fuori sede
Il regolamento della presente legge dovrà contenere le norme inserite nel «Regolamento sulla scuola montana e altri periodi di scuola fuori sede», attualmente in vigore.

Art. 50: Corsi di lingua italiana
Il sussidio per corsi di lingua italiana viene concesso a condizione che il corso sia autorizzato e rientri nell'ambito dell'art. 72 della Legge della scuola.

Art. 51, cpv.4: Servizio di sostegno pedagogico - Organizzazione
Per meglio adeguare la quantità del personale del gruppo di sostegno pedagogico ai reali bisogni dei comprensori, è richiesto di inserire a regolamento la possibilità di deroga dai parametri fissati in presenza di situazioni particolari (alto numero di allievi che necessitano dell'intervento di sostegno, docenti itineranti, ecc..)

Art. 58: Refezioni scolastiche
La Commissione si pronuncia per l'istituzione obbligatoria del servizio di refezione per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.
Si sottolinea pure la possibilità per i comuni di affiancare alla docente titolare, che è comunque responsabile della refezione, un'altra persona con adeguati requisiti di idoneità.
La facoltà dell'attuazione spetta comunque ai Municipi.

Art. 60: Servizio di sicurezza stradale
Per un adeguato ed efficiente svolgimento dell'importante compito legato al servizio di sicurezza stradale, il regolamento deve precisare i requisiti e il ruolo delle persone chiamate ad assumerlo.

Art. 70, cpv. 3: Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio
Rientrano nell'ambito di questo articolo quegli istituti che si assumono dei compiti sociali e/o assistenziali.
Questo capoverso concerne gli istituti riconosciuti dal Cantone, ospitanti bambini domiciliati altrove, in grado di seguire la scuola pubblica. A tali bambini deve essere garantita la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia ed elementare nel comune in cui ha sede l'istituto.

Art. 71, cpv. 1: Assunzione del personale
Il personale insegnante comprende: i docenti titolari a tempo pieno, i docenti contitolari a metà tempo, i docenti di educazione fisica, di educazione musicale, di attività tessili, di sostegno pedagogico ed eventuali altri docenti con mansioni particolari (esempio: i docenti di appoggio).

Il personale di direzione comprende: il direttore, il vicedirettore, il docente responsabile della direzione.
Il problema relativo alla valutazione tecnico-professionale dei docenti di sostegno pedagogico, per la quale è necessaria una consultazione fra ispettore e capogruppo, deve essere disciplinato a regolamento.

Art. 72: Docenti di appoggio
Con il docente di appoggio si introduce un nuovo operatore scolastico, la cui figura e i cui oneri saranno precisati nel regolamento.

Art. 74: Attività parascolastiche
Per attività parascolastiche intese a integrare l'azione educativa della scuola si intendono tutte quelle precedenti e/o seguenti l'orario scolastico giornaliero e l'anno scolastico, quali il doposcuola, corsi e colonie durante i periodi di vacanza, ecc...
A commento di questo articolo si richiama pure quanto già espresso all'art. 34, con l'invito ai comuni a predisporre strutture che possano risolvere i problemi sociali legati al mercoledì pomeriggio e ai periodi non coperti dall'attività scolastica.

Art. 84: Visite alle scuole
Le possibilità di visita da parte dei Municipi, delle Delegazioni scolastiche consortili e delle Commissioni scolastiche saranno disciplinate dal regolamento, nell'intento di favorire un regolare svolgimento dell'attività scolastica.

12. Ripercussioni sulle altre leggi

L'adesione ad alcune proposte contenute nel progetto di nuova legge sulla scuola dell'infanzia ed elementare avrà come logica conseguenza l'adattamento di norme oggi contenute in altri testi di Legge.
In particolare si possono intravvedere le seguenti relazioni:

l'art. 34 del progetto comporterà le seguenti modifiche:

- art. 15 cpv. 6 della legge della scuola, del 1.2.1990, per il problema posto dalla vacanza il mercoledì pomeriggio nelle scuole dell'infanzia;
- art. 59 LORD per definire il nuovo onere d'insegnamento dei docenti di scuola dell'infanzia;

l'art. 73 del progetto richiederà l'adattamento dell'art. 34 cpv. 3 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti per consentire il sussidiamento degli stipendi versati dai comuni ai docenti di materie speciali che operano nelle scuole elementari.

---

1) **F. Frabboni**, *La scuola dell'infanzia*, La N.Italia, Firenze, 1974, pag. 33
2) **Frabboni**, op. cit., pag. 34
3) **Frabboni**, op. cit., pag. 34
4) Frabboni, op. cit., pag. 35
5) *Manuale ad uso del forastiere in Lugano ovvero Guida storico-artistica della Città e dei Contorni*. Compilazione di **Giuseppe Nobile Dottor Pasqualigo**, Lugano, coi tipi di Giuseppe Fioratti Editore-Libraio, 1855, pp. 165/167
6) **DPE**, ***La casa dei bambini. Il programma***, **1960**
7) ***Regolamento per le scuole materne (Case dei bambini)*, 1975, art. 1**
8) **Ferrarotti W.**, *Sezioni per età o sezioni miste?* in Scuola materna n.1, settembre 1987

Parte seconda:

Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare

Progetto della Commissione cantonale ad hoc

Titolo 1
Norme generali

Capitolo 1

Finalità e principi generali

Art. 1
Definizione
La scuola dell'infanzia e la scuola elementare sono istituzioni educative istituite e dirette dal Cantone con la collaborazione dei comuni e dei consorzi (in seguito comuni).

Art. 2
Finalità
La scuola dell'infanzia e la scuola elementare si propongono, tenuto conto dell'età degli allievi, di:
- educarli all'osservanza consapevole delle norme che regolano la vita comunitaria, promovendo nel contempo l'attuazione dei processi di socializzazione, la sensibilità, lo spirito critico, l'autonomia di giudizio e di comportamento;
- favorire al massimo lo sviluppo delle loro potenzialità intellettuali;
- creare adeguate condizioni affinchè possano conseguire gli obiettivi previsti;
- sviluppare le loro attitudini e i loro interessi personali nel rispetto delle differenze individuali;
- ridurre e possibilmente annullare gli ostacoli a un armonioso sviluppo individuale dovuti alle condizioni fisiche o psichiche, alla provenienza e allo stato sociale.

Art. 3
Inserimento nel contesto locale
La scuola dell'infanzia e la scuola elementare istaurano legami con il contesto sociale ambientale locale, sviluppando costantemente la sensibilità degli allievi verso le istituzioni, i problemi e le realizzazioni comunali o consortili.

Art. 4
Allievi stranieri
Il Cantone collabora con i comuni, gli enti e le organizzazioni riconosciute per favorire iniziative miranti alla salvaguardia dell'identità culturale degli allievi stranieri residenti nel Cantone e alla loro integrazione nel contesto sociale.

Art. 5
Allievi disabili
Il Cantone, in collaborazione con i comuni, adotta appropriate misure intese a favorire l'inserimento di allievi disabili nelle scuole pubbliche.

Art. 6
Gratuità
La frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è gratuita, riservati i casi stabiliti dalle leggi in vigore e dalle relative disposizioni di applicazione.

Art. 7
Modalità
La scuola dell'infanzia e la scuola elementare svolgono il loro compito in collaborazione con le famiglie e con altre istanze educative aventi finalità complementari o analoghe.

Art. 8
Continuità tra scuola dell'infanzia e scuola elementare
La scuola elementare prosegue l'opera educativa svolta dalla scuola dell'infanzia; il passaggio dall'una all'altra scuola deve avvenire nel rispetto delle differenze individuali degli allievi, dei principi di gradualità e di continuità.

Capitolo 2

Professionalità e stato giuridico del docente

Art. 9
Doveri del docente
1. Il docente educa e istruisce gli allievi che gli sono affidati, con la consapevolezza della complessità e della delicatezza della sua funzione.
2. Nello svolgimento del suo compito al docente sono riconosciute la libertà di insegnamento e l'autonomia didattica nell'ambito delle leggi vigenti, delle disposizioni esecutive e dei programmi.
3. Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione e favorire l'acquisizione delle conoscenze tenendo presente lo sviluppo armonico dell'allievo, i suoi bisogni e i suoi interessi.
4. L'azione educativa non deve limitarsi alle ore di scuola: il docente deve sentire il dovere di seguire i suoi allievi anche fuori dalla scuola e di tenere il necessario contatto con le famiglie e con la realtà ambientale in cui opera.

Art. 10
Rapporto d'impiego
Il rapporto d'impiego e le altre norme concernenti lo stato giuridico dei docenti delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari sono contemplati nella Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 11
Requisiti per l'insegnamento
1. I docenti di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e di attività tessili devono essere in possesso della patente rilasciata dalla Scuola magistrale cantonale.
2. I docenti di sostegno pedagogico, di educazione musicale, di educazione fisica e di ginnastica correttiva devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento rilasciata dall'apposito Istituto cantonale.
3. Il Consiglio di Stato può riconoscere diplomi esteri o di altri cantoni, riservate le disposizioni concordatarie.

Capitolo 3

Ordinamento scolastico

Art. 12
Istituzione di scuole o sezioni
L'istituzione di scuole dell'infanzia o di scuole elementari come pure l'aumento del numero delle rispettive sezioni spetta al Consiglio di Stato, su istanza dei comuni interessati.

Art. 13
Soppressione di scuole o sezioni
1. La soppressione di scuole dell'infanzia o di scuole elementari, come pure la riduzione del numero delle rispettive sezioni, spetta al Consiglio di Stato, sentiti in ogni caso i Municipi o le Delegazioni scolastiche consortili interessati (in seguito Municipi).
2. Quando la decisione ha per conseguenza la riduzione forzata del corpo insegnante, fanno stato le disposizioni della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Art. 14
Istituzione o mantenimento coatti
Quando l'esistenza di una sede scolastica risulta necessaria ai fini del promovimento regionale, il Consiglio di Stato può imporne l'istituzione o il mantenimento, anche derogando dalle norme sul numero degli allievi per sezione.

Art. 15
Sezioni provvisorie
1. Sono provvisorie le sezioni che, in base all'evoluzione della popolazione scolastica, saranno presumibilmente soppresse negli anni successivi.
2. Esse sono definite ogni anno dal Consiglio di Stato.

Art. 16
Sezioni con doppio docente
I comuni, con il consenso del Dipartimento della pubblica educazione (in seguito Dipartimento), possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari.

Calendario scolastico

Art. 17
Calendario scolastico
Il calendario scolastico è stabilito dal Dipartimento conformemente alle disposizioni della Legge della scuola.

Art. 18
Chiusura della scuola
1. Oltre ai periodi stabiliti dal calendario scolastico, le scuole possono essere chiuse:
   a) in occasione di ricorrenze civili o religiose locali, per un massimo di tre giorni per anno scolastico senza obbligo di recupero; la decisione compete ai Municipi;
   b) per motivi sanitari; la decisione compete al medico delegato;
   c) per altri motivi; la decisione compete all'ispettore, d'intesa con il Municipio.
2. Il Consiglio di Stato può decretare in ogni tempo la chiusura delle scuole.

Capitolo 4

Assunzione del personale insegnante e di direzione

Art. 19
Organo competente
1. Ai Municipi competono, in conformità con quanto stabilito dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti:
   a) la nomina o l'incarico dei docenti, del direttore e del vicedirettore degli istituti comunali;
   b) la designazione del docente responsabile della direzione dell'istituto.
2. La nomina e l'incarico dei docenti sono conferiti su preavviso della Commissione scolastica, la quale si pronuncia sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettore.
3. La nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori sono conferiti su preavviso della Commissione scolastica e dell'ispettore.
4. La designazione del docente responsabile della direzione ha luogo su preavviso della Commissione scolastica, sentito l'ispettore.

Art. 20
Norme per l'assunzione
1. Le norme per l'assunzione dei docenti delle scuole dell'infanzia ed elementari sono contenute nella Legge sull' ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.
2. Per la nomina o l'incarico dei direttori e dei vicedirettori degli istituti comunali valgono le medesime disposizioni, riservato quanto stabilito dall'art. 19.

Art. 21
Concorso
1. La nomina e l'incarico hanno luogo in base al concorso pubblicato nel Foglio Ufficiale cantonale.
2. Il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettore, che provvede alla sua pubblicazione.
3. In caso di mancata approvazione il bando è rinviato all'autorità di nomina per le modifiche richieste.
4. Contro la decisione dell'ispettore, il Municipio può ricorrere entro 8 giorni al Dipartimento, che decide inappellabilmente.
5. Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal Regolamento.

Art. 22
Nomina
1. La nomina dei docenti, del direttore e del vicedirettore è subordinata ai requisiti di idoneità richiesti dal bando di concorso e alla stabilità del posto di lavoro.
2. La nomina può aver luogo:
   a) per i docenti titolari e contitolari di una sezione: a tempo pieno o a metà tempo;
   b) per i docenti speciali, i direttori e i vicedirettori: a tempo pieno, a 3/4 di tempo, a metà tempo.
3. Ai docenti nominati operanti in più sedi è assegnata una sede di servizio.

Art. 23
Incarico
L'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori ha luogo quando:
a) il posto è occupato da un docente, da un direttore e da un vicedirettore in congedo o attribuito ad altri compiti;
b) il grado di occupazione è inferiore alla metà dell'orario di legge;
c) in difetto di concorrenti idonei è necessario ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti per la nomina;
d) il posto ha carattere provvisorio;
e) il posto si rende vacante nel corso dell'anno scolastico prima del 31 dicembre;
f) il Municipio, dopo la pubblicazione del concorso, non raggiunge la maggioranza di legge su nessuno dei candidati per la nomina.

Art. 24
Supplenze
1. Per le assenze dei docenti viene designato, in linea di principio, un maestro supplente.
   La designazione dei supplenti spetta al Municipio.
2. Per le assenze dei docenti speciali inferiori al mese è possibile procedere mediante supplenza interna o scambio di docenti. La decisione spetta all'ispettore.
3. I Municipi hanno facoltà di delegare la designazione dei supplenti all'ispettore di circondario.

Titolo 2
La scuola dell'infanzia

Capitolo 1

Organizzazione

Art. 25
Durata e obbligo di frequenza
La scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni di età e non è obbligatoria.

Art. 26
Numero di allievi
1. Nelle sezioni di scuola dell'infanzia il numero degli allievi è compreso fra 13 e 25 per sezione.
2. In casi particolari, su istanza del comune, il Consiglio di Stato può derogare dai parametri sopra indicati.
3. I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento.

Art. 27
Scuola a metà tempo
In località periferiche o in situazioni particolari, la scuola dell'infanzia può essere istituita a metà tempo.

Capitolo 2

Frequenza della scuola

Art. 28
Età minima di frequenza
1. Possono frequentare la scuola dell'infanzia i bambini residenti nel Cantone che, all'apertura della scuola o entro il 31 dicembre, hanno compiuto il loro terzo anno di età, indipendentemente dallo statuto dei loro genitori.
   L'inizio della frequenza ha luogo dopo il compimento del terzo anno.
2. Eventuali deroghe sono di competenza del Dipartimento.

Art. 29
Età massima di frequenza
In casi motivati la frequenza della scuola dell'infanzia può essere estesa al massimo fino al settimo anno di età.

Art. 30
Formazione delle sezioni
Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

Art. 31
Criterio di ammissione
1. L'ammissione dei bambini alla scuola dell'infanzia ha luogo secondo il seguente ordine di priorità:
   - bambini di cui all'art. 29 della presente legge
   - bambini di 5 anni
   - bambini di 4 anni
   - bambini di 3 anni
2. All'interno delle singole classi di età la priorità di ammissione è stabilita in base alla data di nascita.

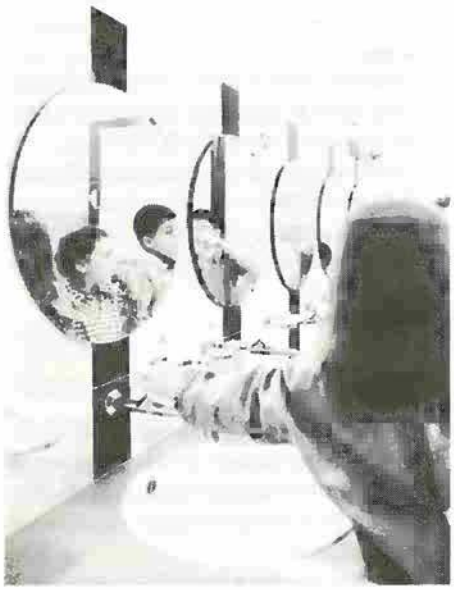

Arch. Giampiero Orsi e Gian Piero Respini - Muralto, Scuola dell'infanzia, 1988.

3. Per le scuole dell'infanzia che ospitano bambini provenienti da diversi comuni, vale lo stesso criterio.

Art. 32
Frequenza in altri comuni
I comuni che non dispongono di una scuola dell'infanzia propria e non possono istituirla devono favorire prioritariamente la frequenza, presso altre sedi, dei bambini di sei e cinque anni ed assumersi le relative spese di frequenza e di trasporto.

Art. 33
Iscrizioni durante l'anno scolastico
1. Le iscrizioni durante l'anno scolastico sono ammesse in ogni caso per i bambini di cui all'art. 29 della presente legge e per quelli di cinque anni.
2. I bambini di quattro anni sono ammessi solo se esistono posti disponibili. Quelli di tre anni sono ammessi in via subordinata solo se già iscritti in altre sedi.

Capitolo 3
Orari e programmi d'insegnamento
Art. 34
Orario scolastico degli allievi
1. L'attività settimanale nella scuola dell'infanzia è distribuita sull'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì. Il mercoledì pomeriggio è vacanza.
2. L'orario settimanale è di 31 ore nelle sedi con refezione e di 24 ore nelle sedi senza refezione.
3. L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dal Dipartimento.
4. Su richiesta dei comuni e dei consorzi possono essere autorizzati orari diversi.

Art. 35
Programma
1. Il programma della scuola dell'infanzia stabilisce l'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi, le aree educative e i relativi obiettivi.
2. Esso è approvato dal Consiglio di Stato.

Capitolo 4
Attestati scolastici
Art. 36
Tabelle
1. Le tabelle scolastiche sono il documento ufficiale nel quale vengono registrati, per ogni sezione, i dati anagrafici degli allievi e quelli relativi alla frequenza e alla scolarizzazione.
2. Esse sono archiviate, alla fine dell'anno scolastico, presso le cancellerie comunali e l'ispettorato scolastico.

Titolo 3
La scuola elementare

Capitolo 1
Organizzazione
Art. 37
Durata
La scuola elementare si articola in 5 anni di studio così suddivisi: primo ciclo, 2 anni (classi I e II); secondo ciclo, 3 anni (classi III, IV e V).

Art. 38
Passaggio alla scuola media
La promozione al termine del secondo ciclo dà accesso alla scuola media.

Art. 39
Numero degli allievi per sezione
1. Nelle sezioni di scuola elementare il numero degli allievi è compreso fra 10 e 25.
2. In casi particolari, su istanza del comune, il Consiglio di Stato può derogare dai parametri sopra indicati.
3. I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal Regolamento.

Capitolo 2
Frequenza della scuola
Art. 40
Obbligo di frequenza
1. Sono obbligati a frequentare la scuola elementare i bambini residenti nel Cantone che, all'apertura della scuola, hanno già compiuto il loro sesto anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre, indipendentemente dallo statuto dei loro genitori.
2. L'obbligo di frequenza può essere rinviato all'anno successivo se si prevedono importanti difficoltà di ordine fisico o psichico.
   I bambini in tale condizione sono tenuti a frequentare un'adeguata istituzione scolastica.

Art. 41
Recupero di un anno
Gli allievi che, per motivi non dipendenti dal profitto scolastico, hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare, possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettore.

Art. 42
Allievi provenienti da altre scuola
Gli allievi provenienti da scuole di altri cantoni, di altre nazioni, come pure da scuole private nel Cantone sono assegnati alla classe designata dall'ispettore; se provengono da scuole private non parificate, la designazione è subordinata a una prova di accertamento.

Capitolo 3
Orari e programmi di insegnamento
Art. 43
Orario scolastico degli allievi
1. L'orario settimanale delle scuole elementari è di 26 ore e 10 minuti, comprese le ricreazioni.
2. L'orario giornaliero di apertura e di chiusura della scuola è stabilito dall'autorità comunale ed è approvato dall'ispettore.
3. Durante il primo trimestre della prima classe la durata dell'ingresso del mattino è prolungata.

Art. 44
Programma
1. Il programma della scuola elementare stabilisce l'impostazione pedagogica, i criteri organizzativi, gli obiettivi delle discipline di insegnamento e i loro tempi di attuazione.
2. Esso è approvato dal Consiglio di Stato.

Art. 45
Materie speciali
L'educazione fisica, l'educazione musicale e l'insegnamento delle attività tessili sono svolti da docenti con una preparazione specifica, in collaborazione con il docente titolare.

Capitolo 4
Attestati scolastici
Art. 46
Libretto scolastico
Ogni allievo riceve, alla fine dell'anno scolastico, il libretto ufficiale nel quale vengono registrate le valutazioni, le assenze e la decisione relativa alla promozione.

Art. 47
Tabelle
1. Le tabelle sono il documento ufficiale nel quale vengono registrati, per ogni sezione, i dati anagrafici degli allievi, nonchè quelli relativi alla frequenza e all'esito scolastico.
2. Esse sono archiviate, alla fine dell'anno scolastico, presso le cancellerie comunali e l'ispettorato.

Capitolo 5

Giornate di studio e periodi di scuola fuori sede

Art. 48

Giornate di studio

1. Durante l'anno scolastico le sezioni compiono uscite di studio di una giornata, previa autorizzazione dell'ispettore.
2. Le spese sono a carico del comune.

Art. 49

Periodi di scuola fuori sede

1. Il comune può organizzare periodi di scuola fuori sede.
2. La frequenza degli allievi e la partecipazione dei docenti sono obbligatorie.
3. Il comune può richiedere un contributo finanziario alle famiglie.

Capitolo 6

Corsi di lingua italiana

Art. 50

Allo scopo di facilitare l'inserimento nella scuola di allievi di altra lingua, i comuni possono organizzare corsi di lingua italiana.
Tali corsi possono aver luogo sia in tempo di scuola, sia in periodi di vacanza.
L'autorizzazione per l'istituzione dei corsi è di competenza del Consiglio di Stato.

Sullo stipendio dei docenti dei corsi di lingua autorizzati è corrisposto il sussidio cantonale.
In circostanze particolari, il Cantone, in collaborazione con i comuni interessati, può procedere alla realizzazione di tali corsi o istituire apposite sezioni.

Titolo 4
Servizi scolastici

Capitolo 1

Servizi educativi

Art. 51

Servizio di sostegno pedagogico

a) scopo

1. Allo scopo di assicurare, integrando l'attività educativa del docente titolare, un adeguato aiuto agli allievi con importanti difficoltà di adattamento o di apprendimento scolastico, è istituito il Servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare.

b) struttura del servizio

2. Il servizio è organizzato in gruppi composti di:
   a) un capogruppo
   b) logopedisti
   c) psicomotricisti
   d) docenti di sostegno pedagogico.

c) assunzione del personale

3. I capigruppo, i logopedisti, gli psicomotricisti sono assunti dallo Stato.
   I docenti di sostegno pedagogico sono assunti dai comuni.

d) organizzazione

4. Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale del gruppo, i comprensori per l'assunzione dei docenti di sostegno pedagogico da parte dei comuni e i criteri della ripartizione della spesa fra i comuni.
5. I comuni collaborano con il Cantone nell'organizzazione del Servizio.

Art. 52

Doposcuola

a) scopo

1. Il doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.
2. Esso può essere di due tipi:
   a) sociale, per gli allievi che non beneficiano di un'adeguata assistenza familiare;
   b) opzionale, per gli allievi che intendono svolgere attività creative di vario genere.

b) istituzione

3. La competenza di istituire il doposcuola spetta al Municipio.

c) oneri finanziari

4. Le spese per il doposcuola sono interamente a carico del comune.
5. La frequenza del doposcuola è gratuita; per casi particolari il Municipio può richiedere la partecipazione delle famiglie.

d) norme particolari

6. Le norme particolari sono stabilite dal Regolamento.

Art. 53

Scuole dell'infanzia ad orario prolungato

a) scopo

1. La scuola dell'infanzia ad orario prolungato è un servizio educativo aperto agli allievi in età prescolastica al di fuori delle ore di lezione e/o del calendario scolastico.
2. La frequenza è riservata ai bambini che non beneficiano di un'adeguata assistenza familiare.

b) istituzione

3. La competenza di istituire sezioni di scuola dell'infanzia ad orario prolungato spetta al Municipio.

c) oneri finanziari

4. Le spese per il funzionamento della scuola dell'infanzia ad orario prolungato sono interamente a carico del comune.

d) norme particolari

5. Le norme particolari sono stabilite dal Regolamento.

Capitolo 2

Medicina scolastica

Art. 54

Disposizioni

Le disposizioni riguardanti il medico scolastico, il Servizio dentario scolastico e il Servizio ortottico sono contenute nella Legge sanitaria.
Il Dipartimento delle opere sociali ne cura l'applicazione e provvede alla vigilanza, d'intesa con il Dipartimento della pubblica educazione.

Art. 55

Servizio ortottico

a) scopo

1. Il Servizio ortottico provvede al controllo della vista e dell'udito dei bambini che iniziano la scuola elementare.
2. I controlli hanno luogo prima dell'inizio della scolarità.

b) oneri finanziari

3. Le prestazioni del Servizio sono a carico del Cantone.

Art. 56

Servizio di ginnastica correttiva

a) scopo

1. Il Servizio di ginnastica correttiva ha lo scopo di promuovere la prevenzione e la cura dei difetti del portamento degli allievi della scuola elementare.

b) competenze

2. L'organizzazione e la vigilanza del Servizio sono affidate al Dipartimento.

c) spazi e attrezzature

3. I comuni mettono a disposizione del Servizio gli spazi e le attrezzature stabiliti dalle disposizioni cantonali.

d) oneri finanziari

4. Gli oneri per le prestazioni del personale del Servizio spettano al Cantone, quelli per il materiale, le attrezzature e i locali necessari ai comuni.

Capitolo 3

Servizi organizzativi

Art. 57

a) trasporti scolastici

1. I Municipi organizzano i trasporti scolastici necessari per gli allievi che abitano lontano dalla sede scolastica.
2. In casi particolari il Cantone può obbligare i comuni a istituire i necessari trasporti scolastici.

Art. 58

b) refezioni scolastiche

1. I comuni possono istituire refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari.
   Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno, il servizio di refezione deve essere istituito.
2. La docente titolare delle scuole dell'infanzia è responsabile della refezione e ad essa può essere affiancata un'altra persona con adeguati requisiti di idoneità.

Art. 59

c) oneri finanziari

Le spese per le refezioni e i trasporti scolastici sono a carico dei comuni.
Può essere richiesta la partecipazione delle famiglie.

Art. 60

Servizio di sicurezza stradale

I comuni sono tenuti a garantire la sicurezza all'accesso delle sedi scolastiche.
A tale scopo possono affidare mansioni di sorveglianza agli agenti di polizia comunale, ad altre persone appositamente istruite e a pattugliatori scolastici.

Capitolo 4

Reclami

Art. 61

Reclami

Quando il funzionamento dei servizi contemplati nel presente titolo dà luogo a lamentele o a controversie, l'ispettore svolge opportune indagini e ne informa immediatamente l'autorità comunale e il Dipartimento della pubblica educazione.

Titolo 5
Competenze dei comuni e dei consorzi

Capitolo 1

Istituzione delle scuole ed edilizia scolastica

Art. 62

Istituto scolastico

1. I comuni istituiscono i propri istituti scolastici sulla base delle disposizioni del Titolo II della Legge della scuola.
2. L'istituto scolastico di un comune può essere costituito o da scuole elementari, o da scuole dell'infanzia, o da entrambe.
3. Un istituto scolastico può essere costituito da scuole collocate in edifici diversi.

Regolamento dell'istituto

4. Entro un anno dalla propria istituzione ogni istituto deve darsi un regolamento interno. Esso entra in vigore con l'approvazione del Municipio, rispettivamente della Delegazione scolastica consortile. L'ispettore di scuola dell'infanzia o di scuola elementare interessato esprime un preavviso.

Art. 63

Edifici scolastici e mezzi per l'insegnamento

1. I comuni mettono a disposizione delle scuole dell'infanzia ed elementari gli edifici, i locali, le strutture esterne, l'arredamento e i materiali didattici idonei e necessari.
2. Le disposizioni particolari sono stabilite dal Regolamento.

Art. 64

Scuole speciali e servizi specialistici

I comuni collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica delle classi di scuola speciale e dei servizi specialistici.

Art. 65

Sussidi cantonali

La costruzione, la riattazione e l'ampliamento di edifici destinati alle scuole dell'infanzia ed elementari sono sussidiati dal Cantone.

Art. 66

Obbligo di costruzione, di riattazione, di miglioria

In caso di necessità, il Cantone può ordinare ai comuni la costruzione, la riattazione o l'ampliamento di edifici scolastici e anche interventi di miglioria.

Capitolo 2

Frequenza degli allievi

Art. 67

Frequenza della scuola dell'infanzia ed elementare

I Municipi garantiscono la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia ed elementare a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune.

Art. 68

Allievi residenti in comuni sprovvisti di sede scolastica

1. Quando gli allievi di un comune sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di una scuola dell'infanzia o elementare, devono essere ammessi nella corrispondente scuola di un comune vicino.
2. In tal caso fra i due comuni è stipulata una convenzione.

Art. 69

Frequenza degli allievi di altri comuni

1. Gli allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola pubblica del comune di residenza.
2. I comuni hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole allievi domiciliati altrove.
3. Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune di domicilio, dagli ispettori di circondario interessati e dai comune di accoglienza. In tale caso la famiglia è tenuta al versamento di una tassa annua stabilita dal Regolamento.

Art. 70

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

1. Quando un bambino risiede stabilmente in un comune diverso da quello in cui è domiciliata la propria famiglia ha il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del comune in cui risiede.
2. In tal caso il comune di domicilio è tenuto a rimborsare al comune in cui il bambino frequenta la scuola l'importo stabilito dal Regolamento.
3. I comuni, nel cui territorio ha sede un Istituto riconosciuto dal Cantone che ospita bambini in grado di seguire la scuola pubblica, domiciliati altrove, devono garantire loro la possibilità di frequentare le proprie scuole dell'infanzia ed elementari.
   In tal caso il comune di domicilio è tenuto al versamento di un contributo pari a quello stabilito per la frequenza degli allievi delle scuole speciali.

Capitolo 3

Organizzazione della scuola e delle attività parascolastiche

Art. 71

Assunzione del personale

1. I Municipi provvedono all'assunzione del personale insegnante e di direzione delle scuole dell'infanzia ed elementari.
2. I Municipi provvedono pure all'assunzione del personale non insegnante che opera nell'ambito della scuola.

Art. 72

Docenti di appoggio

Nelle sezioni di scuola elementare con tre o più classi, il Municipio ha la facoltà, previa autorizzazione del Consiglio di Stato, di affiancare al docente titolare un docente di appoggio a orario parziale, che può svolgere anche le lezioni attribuite ai docenti speciali.

Art. 73

Sussidiamento del personale insegnante

Lo stipendio del personale insegnante delle scuole dell'infanzia ed elementari è a carico dei comuni ed è sussidiato dal Cantone.

Art. 74

Attività parascolastiche

1. I Municipi hanno facoltà di istituire attività parascolastiche intese a integrare l'azione educativa della scuola.
2. Le spese per tali attività sono interamente a carico dei comuni.

Titolo 6
Promovimento, coordinamento, vigilanza

Capitolo 1

Organi responsabili

Art. 75

Organi cantonali e comunali

Sono organi di promovimento, coordinamento e vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze:

a) nel Cantone:
   - gli uffici dipartimentali preposti
   - gli ispettori di scuola dell'infanzia e il rispettivo Collegio
   - gli ispettori di scuola elementare e il rispettivo Collegio
   - i capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo Collegio
   - il Collegio dei direttori degli istituti;
b) nel comune:
   - il Municipio, rispettivamente la Delegazione scolastica consortile
   - la commissione scolastica comunale o consortile
   - la direzione dell'istituto o il docente responsabile.

Capitolo 2

Competenze degli organi cantonali

Art. 76

Collegi degli ispettori

1. Gli ispettori di scuola dell'infanzia, rispettivamente di scuola elementare, si riuniscono regolarmente in collegio per stabilire direttive e indirizzi comuni in merito a problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

2. Nell'ambito dei rispettivi settori scolastici, i Collegi degli ispettori:
   - elaborano le direttive generali concernenti l'impostazione pedagogica e didattica dell'insegnamento
   - stabiliscono le modalità dell'azione di assistenza, di vigilanza e di promozione comuni a tutti i circondari
   - elaborano le disposizioni necessarie per l'organizzazione generale della scuola
   - esaminano le questioni attinenti al funzionamento della scuola e, se del caso, promuovono approfondimenti e verifiche
   - mantengono regolari contatti con la Scuola magistrale cantonale e con l'istituto cantonale di abilitazione e aggiornamento.
3. La presidenza è affidata ai capi degli Uffici dipartimentali interessati.

Art. 77
Compiti degli ispettori
1. Gli ispettori rendono esecutive le disposizioni del Dipartimento e del Collegio degli ispettori nell'ambito del proprio circondario.
2. Essi hanno la facoltà di riunire periodicamente i docenti del circondario.

Art. 78
Collegio dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico (SSP)
1. I capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico (SSP) si riuniscono regolarmente in collegio per stabilire direttive comuni in merito a problemi di ordine pedagogico e organizzativo.
2. Il Collegio dei capigruppo:
   - elabora le direttive generali concernenti l'impostazione pedagogica e didattica del Servizio;
   - stabilisce le modalità di intervento degli operatori del Servizio comuni a tutti i gruppi;
   - promuove approfondimenti e verifiche su temi attinenti agli scopi del Servizio;
   - elabora proposte di perfezionamento e di aggiornamento per il personale dei gruppi e le sottopone alle competenti istanze dipartimentali.
3. Il Dipartimento affida la presidenza a uno dei capiufficio dei settori interessati.

Art. 79
Compiti dei capigruppo del Servizio di sostegno pedagogico
I capigruppo rendono esecutive le disposizioni del Dipartimento e del Collegio dei capigruppo nell'ambito del proprio circondario.

Art. 80
Collegio dei direttori d'istituto
1. I direttori degli istituti comunali e consortili si riuniscono regolarmente in collegio per l'esame di problemi comuni di ordine pedagogico e organizzativo.
2. I comuni sono tenuti ad accordare ai direttori l'autorizzazione di partecipare alle sedute del Collegio, alle commissioni e ai gruppi di studio istituiti cantonalmente.
3. Il Collegio dei direttori d'istituto:
   - collabora con i Collegi degli ispettori nell'attuazione di iniziative tese al miglioramento dell'istituzione scolastica;
   - studia i problemi attinenti all'organizzazione e al funzionamento degli istituti;
   - partecipa all'analisi di problemi generali riguardanti la scuola e alla verifica dei suoi obiettivi.
4. Il Dipartimento stabilisce le modalità di presidenza.

Art. 81
Assistenti di materie speciali
Per lo svolgimento dei compiti di promovimento, di coordinamento e di vigilanza, gli Uffici e i Collegi degli ispettori dei settori prescolastico e primario possono avvalersi della collaborazione di assistenti di educazione fisica, di educazione musicale e di attività tessili.

Capitolo 3
Competenze degli organi comunali

Art. 82
Compiti dei Municipi
I Municipi collaborano con gli organi cantonali nella vigilanza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative tese al loro miglioramento.
In particolare vigilano:
- sulla frequenza degli allievi;
- sul rispetto degli orari scolastici;
- sulla buona conservazione degli immobili, degli arredi, dei materiali e degli spazi a disposizione della scuola;
- sulle refezioni e sui trasporti;
- sull'igiene e sulla pulizia dei locali.

Art. 83
Commissione scolastica
1. Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'art. 82, i Municipi si avvalgono di una Commissione scolastica composta di persone qualificate d'ambo i sessi, scelte anche al di fuori del comune.
2. La medesima persona può far parte di diverse commissioni scolastiche.
3. I docenti che insegnano nel comune e le persone ad essi legate da vincoli di parentela non possono far parte della Commissione scolastica. La loro partecipazione alle riunioni può aver luogo su richiesta, a titolo consultivo.
4. La Commissione scolastica resta in carica quattro anni.
5. Oltre a quanto stabilito dall'art. 82 la Commissione scolastica:
   - esamina preliminarmente eventuali regolamenti scolastici;
   - formula al Municipio il preavviso per l'assunzione del personale insegnante e di direzione.

Art. 84
Visite alle scuole
1. I membri dei Municipi, delle Delegazioni scolastiche consortili e delle Commissioni scolastiche possono visitare le sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare.
2. Essi non hanno competenza sull'insegnamento.

Art. 85
Compiti del direttore d'istituto
Oltre a quanto stabilito dagli articoli 31 e 35 della Legge della scuola, il direttore d'istituto:
- rappresenta l'ispettore nell'istituto;
- svolge le mansioni pedagogico-didattiche che gli sono assegnate dall'ispettore;
- coordina le attività dei docenti e del personale non insegnante dell'istituto;
- provvede all'organizzazione dei servizi e delle attività parascolastiche;
- vigila sull'utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- favorisce i rapporti fra le componenti dell'istituto.

Art. 86
Docente responsabile della direzione
I compiti del docente responsabile della direzione di un istituto sono stabiliti dagli art. 33 e 35 della Legge della scuola.

Titolo 7
Norme finali, transitorie e abrogative

Art. 87
Regolamento di applicazione
I regolamenti di applicazione, i decreti, le ordinanze, e le disposizioni cantonali e comunali, emanati giusta la Legge della scuola del 1958 rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con la presente legge, fino all'adozione di una nuova regolamentazione esecutiva.

Art. 88
Assunzione dei docenti speciali
I comuni provvedono all'assunzione dei docenti speciali previsti dall'art. 45 entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per ragioni di forza maggiore tale termine può essere dilazionato dal Consiglio di Stato.

Art. 89
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Art. 90
Con l'entrata in vigore di questa legge è abrogata la Legge della scuola del 1958 e ogni altra disposizione legislativa o esecutiva cantonale contraria o incompatibile.

da distribuire, ma di un mezzo per stimolare la discussione, per creare uno spazio di dialogo e per offrire la possibilità di approfondire la riflessione sulle diverse forme di dipendenza.
L'opuscolo si riconosce cioè nell'ipotesi che le droghe legali e illegali fanno parte del nostro mondo – come l'automobile e il televisore – e che il compito educativo non consiste tanto nel demonizzarle quanto nello smontarne i meccanismi di seduzione, rinforzando nel giovane la capacità di autonomia e di decisione.
Un compito costruito sulla relazione personale e non sulla semplice trasmissione di informazione: ci si augura che l'opuscolo «Alla ricerca di...» possa essere un ulteriore stimolo in questa direzione.
L'opuscolo sarà distribuito ai docenti e alle biblioteche scolastiche: ulteriori copie possono essere richieste a Radix, Via Trevano 6, 6900 Lugano.

Cinevideoscuola 90

Quinta rassegna di film e video realizzati dalle scuole

Si è chiusa in bellezza *Cinevideoscuola 90*, la rassegna di film e video prodotti nelle scuole, organizzata dal Gruppo Micromedia dell'Istituto tecnico commerciale «Vittorio Emanuele II» di Bergamo.
La Giuria incaricata di esaminare le opere a tema libero in concorso, realizzate dalle scuole medie inferiori, si è riunita lo scorso 19 settembre.
Il primo premio di Lit. 700.000 è stato attribuito a *La prudenza non è mai troppa* della Scuola media di Tesserete, «per il notevole valore didattico in un'esperienza pratica di apprendimento del linguaggio cinematografico, di ragguardevole livello poetico e narrativo. Il film, inoltre, testimonia la capacità di studiare e documentare tradizioni sociali e culturali del Canton Ticino con convincente partecipazione attiva degli alunni».

G.A. 6500 Bellinzona 1
Mutazioni:
Sezione Pedagogica - 6501 Bellinzona

Scuole dell'infanzia e scuole elementari in una nuova veste legislativa

(Continuazione da pagina 2)

lievi, docenti e genitori) s'incontrano per affrontare, nel rispetto delle reciproche competenze, i problemi di funzionamento della comunità scolastica.
Le soluzioni pratiche sono diverse, poichè diverse sono le realtà locali. La legge lascia quindi all'autorità comunale la facoltà di adottare la formula più adeguata, che tenga conto delle risorse esistenti, del numero delle sezioni, della vicinanza o della lontananza delle sedi, della disponibilità finanziaria e, non da ultimo, del ruolo di irradiazione culturale che si vuole attribuire alla scuola.
Una posizione quindi volutamente flessibile, rispettosa delle particolarità locali.
L'istituto scolastico, infatti, potrà essere costituito solo da scuole elementari, oppure da scuole elementari e dell'infanzia, oppure da scuole insediate in un solo edificio o in edifici diversi (quartieri urbani, frazioni), ecc. Le scelte dipenderanno evidentemente da numerosi fattori che solo l'autorità locale potrà convenientemente valutare.
Accanto a questa sostanziale novità nella conduzione degli istituti scolastici ve ne sono altre che caratterizzano la nuova legge : nella scuola dell'infanzia, ad esempio, viene introdotta la mezza giornata di vacanza come nelle elementari e ai comuni è data facoltà di affiancare alla docente impegnata nella refezione altro personale in grado di alleggerirle il compito.
La diminuzione dell'effettivo minimo per sezione da 15 a 13 codifica la prassi in uso nello sdoppiamento delle sezioni delle scuole dell'infanzia.
L'ammissione alla scuola dell'infanzia è prevista, per i più piccoli, se all'apertura della scuola o entro il 31 dicembre hanno compiuto i 3 anni ; diversamente (e cioè per coloro che li compiono da gennaio in avanti) la frequenza inizierà il settembre successivo.
Per la scuola elementare viene riconfermato l'obbligo di frequenza per i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre, con un orario agevolato per i primi mesi della prima classe.
Il principio della continuità fra scuola dell'infanzia e scuola elementare è codificato in chiare lettere, a significare che, al di là delle frontiere istituzionali, deve prevalere una pedagogia centrata sulle esigenze reali del bambino e sulla differenziazione degli interventi educativi.
La generalizzazione dei docenti speciali di educazione fisica, musicale e di attività tessili indica l'esplicita volontà di svincolare il successo o l'insuccesso di questi insegnamenti dalle doti o dalle inclinazioni naturali dei docenti.
Le sezioni pluriclassi con 3 e più livelli di età potranno contare, in determinate condizioni riconosciute dall'autorità di nomina, di un secondo docente a orario parziale (docente di appoggio) che coadiuverà il docente titolare.
L'ordinamento scolastico (mantenimento o soppressione di sezioni, ecc.) potrà contare su parametri più ampi (da 10 a 25 allievi per sezione) la cui applicazione sarà esplicitata nel Regolamento.
Un'accresciuta attenzione agli allievi provenienti da Paesi di lingua e cultura diverse trova riscontro in vari articoli concernenti l'organizzazione di corsi di lingua italiana e le modalità di integrazione nel nostro sistema scolastico e sociale.
In conclusione, il progetto di nuova legge ridefinisce in termini di attualità e senza grandi sconvolgimenti il funzionamento di due ordini di scuola collaudati da una lunga tradizione e cresciuti mediante costanti conquiste, prevalentemente sul piano metodologico: due ordini di scuola fortemente ancorati all'ambiente locale, il cui carattere è spesso l'elemento che ne determina il successo.

REDAZIONE:
Diego Erba
direttore responsabile
Maria Luisa Delcò
Mario Delucchi
Vittorio Fè
Franco Lepori
Mauro Martinoni
Paolo Mondada

SEGRETERIA:
Wanda Murialdo, Dipartimento della pubblica educazione, Sezione pedagogica, 6501 Bellinzona, tel. 092 24 34 55

AMMINISTRAZIONE:
Silvano Pezzoli, 6648 Minusio
tel. 093 33 46 41 - c.c.p. 65-3074-9

GRAFICO: Emilio Rissone

STAMPA:
Arti Grafiche A. Salvioni & co. SA
6500 Bellinzona

TASSE:
abbonamento annuale fr. 15.–
fascicolo singolo fr. 2.–